

CODICE DI RETE

PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Toscana Energia S.p.A.

Firenze, Delibera n. 250/07 del 05/10/2007

Versione aggiornata al 15/03/2010 (con la Delibera AEEG n. 193/09) come integrato da Delibera 94/2024/R/gas del 19 marzo 2024.

INDICE

SEZIONE 1. INFORMAZIONE	12
Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO	13
1.1 Premessa	14
1.2 Norme di legge nazionali	14
1.3 Norme comunitarie	15
1.4 Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas	15
Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE	19
2.1 Premessa	20
2.2 Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti	20
2.3 Principali attività di gestione di un Impianto di distribuzione e loro descrizione	21
Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI	22
3.1 Servizio principale	23
3.2 Prestazioni accessorie	24
3.3 Prestazioni opzionali	25
Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO	26
4.1 Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni	27
4.1.1 Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni	27
4.1.2 Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni	29
4.1.3 Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi	29
4.2 Metodologia usata dall'Impresa di distribuzione per la definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna	29
4.3 Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione	29
4.4 Determinazione del profilo di prelievo dei Punti di Riconsegna	30
4.5 Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di distribuzione	31
4.6 Utenti operanti su porzioni dello stesso Impianto di distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi	31
SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE	32
Capitolo 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	33
5.1 Richiesta di accesso	34
5.1.1 Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna	34
5.2 Procedure di accesso	34

5.2.1	Procedura di accesso per attivazione della fornitura	34
5.2.2	Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale	35
Capitolo 6.	REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI	36
6.1	Premessa	37
6.2	Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti	37
6.3	Criteri tecnico-economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti	37
Capitolo 7.	GARANZIE FINANZIARIE	38
7.1	Richiesta della garanzia finanziaria	39
7.2	Importo della garanzia finanziaria	39
7.3	Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria	40
SEZIONE 3.	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	41
Capitolo 8.	MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	42
8.1	Gestione delle richieste di prestazione	44
8.1.1	Verifica dell'ammissibilità della richiesta	45
8.1.2	Eventuale fissazione di un appuntamento	46
8.1.3	Eventuale verifica tecnica della fattibilità	48
8.1.4	Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito	48
8.2	Modalità operative di erogazione delle prestazioni	49
8.2.1	Prestazioni erogate ai sensi delle Deliberazioni n. 40/04 e s.m.i. e n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08	50
8.2.2	Preventivazione di lavori semplici e complessi	50
8.2.2.1	<i>Preventivo nuovo impianto (PN1)</i>	51
8.2.2.2	<i>Preventivo annullamento/rimozione impianto (PR1)</i>	51
8.2.2.3	<i>Preventivo modifica impianto (PM1)</i>	51
8.2.3	Esecuzione di lavori semplici e complessi (E01)	52
8.2.4	Attivazione della fornitura	52
8.2.5	Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (V01)	53
8.2.6	Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale (V02)	53
8.2.7	Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale (D01)	54
8.2.7.1	<i>Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore</i>	54
8.2.8	Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale	55
8.2.8.1	<i>Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale (S-MR-001)</i>	55
8.2.8.2	<i>Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale</i>	56
8.2.8.3	<i>Cessazione amministrativa (S-CO-014)</i>	57
8.2.9	Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (R01)	

58		
8.2.10	Cambio contatore attivo stesso calibro (S-PR-007).	58
8.2.11	Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale (S-PR-013)	58
8.2.12	Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (S-CO-006)	59
8.2.12.1	<i>Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali su Punto di Riconsegna chiuso per morosità o Pronto Intervento</i>	60
8.2.13	Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i.	60
8.2.14	Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto	61
8.2.15	Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Deliberazione n. 237/00 e s.m.i.	62
8.2.16	Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni	62
8.2.17	Voltura con appuntamento (S-PR-011)	62
8.2.18	Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale	62
8.2.19	Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.	63
Capitolo 9.	GESTIONE DEL SERVIZIO	64
9.1	Premessa	65
9.2	Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto	65
9.2.1	Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione	65
9.2.2	Modalità di determinazione dei dati funzionali all'allocazione.	67
9.2.3	Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto	69
9.3	Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard	70
SEZIONE 4.	MISURA DEL GAS NATURALE	72
Capitolo 10.	REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA	73
10.1	Premessa	74
10.2	Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna	74
10.3	Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna	74

10.4 Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna	74
10.5 Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna	75
Capitolo 11. MISURA DEL GAS	76
11.1 Premessa	77
11.2 Misura del gas al Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione	77
11.3 Misura del gas al Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione	78
11.3.1 Modalità di misura del gas riconsegnato	79
11.3.2 Lettura con appuntamento contatore/correttore di volume (S-PR-012)	80
11.3.3 Lettura contatore/correttore di volume (S-LT-005)	80
11.3.4 Lettura di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)	80
11.3.5 Telelettura contatore/correttore di volume	80
11.3.6 Criteri di controllo dei dati lettura	81
11.3.7 Funzionalità dei Gruppi di misura.	81
SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE	83
Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO	84
12.1 Premessa	85
12.2 Tipologie di fattura	85
12.3 Il contenuto dei documenti di fatturazione	86
12.3.1 Fatture relative al servizio di distribuzione	86
12.3.2 Altre tipologie di fattura	87
12.4 Termini di emissione e pagamento delle fatture	88
12.4.1 Termini di emissione delle fatture	88
12.4.2 Tempistica di emissione delle fatture	88
12.4.3 Modalità di trasmissione delle fatture	88
12.4.4 Pagamento delle fatture	89
12.4.5 Termine di pagamento	90
12.4.6 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento	91
Capitolo 13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI	92
13.1 Limitazioni di responsabilità	93
13.2 Risoluzione anticipata del contratto	93
13.2.1 Clausola risolutiva espressa	93
13.2.2 Diffida ad adempiere	94
13.2.3 Risoluzione per inadempimento dell'Utente	94
13.3 Forza maggiore	94
13.3.1 Definizione	94
13.3.2 Effetti	95
13.3.3 Notificazione della causa di Forza Maggiore	96
Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	97

14.1 Competenze dell'Autorità	98
14.2 Disposizioni transitorie	98
14.2.1 Esame preventivo	98
14.2.2 Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale	98
14.2.3 Perizia contrattuale	99
14.2.4 Applicazione	99
14.3 ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE	
100	
SEZIONE 6. QUALITA' DEL SERVIZIO	102
Capitolo 15. QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO	103
15.1 Qualità commerciale del servizio	104
Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	105
16.1 Sicurezza e continuità del servizio	106
Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS	108
17.1 Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas	109
Capitolo 18. QUALITÀ DEL GAS	110
18.1 Qualità del gas	111
SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	112
Capitolo 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	113
19.1 Interventi per la promozione dell'efficienza energetica	114
SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	116
Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	117
20.1 Aggiornamento del Codice di Rete	118

GLOSSARIO

Termine	Definizione
Allocazione	è il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari utenti.
Alta Pressione (AP)	è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1a, 2a e 3a specie, definite dal Decreto ministeriale del 24 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 12 del 15 gennaio 1985).
Anno Termico	è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo.
Autolettura	è la rilevazione da parte del Cliente finale dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura.
Autorità	è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
Bassa pressione (BP)	<p>è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non superiore a 0,04 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; – non superiore a 0,07 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.
Cliente finale	è il consumatore che acquista gas per uso proprio.
Contatore	è lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico.
Contratto di fornitura (o contratto di vendita)	è il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas è obbligato, a fronte del versamento di un prezzo, ad eseguire a favore del Cliente finale prestazioni periodiche o continuative.
Convertitore o Correttore di volume	apparecchiatura elettronica associata a un contatore di gas che consente di convertire il volume di gas misurato da un contatore alle condizioni di esercizio, in volume riferito alle condizioni di pressione e temperatura standard (1,01325bar e 15 °C).
Emergenza	<p>è l'evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio di distribuzione e che provochi una o più delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fuori servizio non programmato di punti di consegna

	<p>o di punti di interconnessione;</p> <ul style="list-style-type: none"> – fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più Clienti finali; – dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad uno o più Clienti finali; – disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti. <p>Si definisce inoltre emergenza qualunque evento che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas ad almeno 250 Clienti finali e per il quale l'erogazione del gas non venga riattivata a tutti i Clienti finali coinvolti presenti entro 24 ore dall'inizio dell'interruzione, con esclusione dei Clienti finali che non vengano riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.</p>
Giorno lavorativo	è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi
Gruppo di misura	è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale, che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto del Cliente finale. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati.
Gruppo di riduzione	è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile.
Impianto del Cliente finale (o Impianto d'utenza)	è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal Punto di Consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
Impianto di derivazione d'utenza o Allacciamento	<p>è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale.</p> <p>L'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al</p>

¹	gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione. In assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.
Impianto interconnesso	è l'impianto di distribuzione che presenta uno o più punti di interconnessione con un altro impianto di distribuzione.
Impresa di distribuzione	persona fisica o giuridica che effettua l'attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai Clienti. Nel presente Codice identifica la Toscana Energia S.p.A., con sede legale in Firenze Piazza E. Mattei, 3 , codice fiscale 05608890488, P.IVA Gruppo IVA Italgas 10538260968; Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. ¹
Mancata consegna del gas al Punto di riconsegna della rete di trasporto	Ai fini del presente Codice di Rete, si intende la sospensione dell'alimentazione o la consegna del gas ad una pressione inferiore al valore minimo di consegna, definito dall'Impresa di distribuzione e pubblicato sul sito Internet della stessa, ad uno o più Punti di consegna fisici che alimentano un Impianto di distribuzione.
Media pressione (MP)	è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998: <ul style="list-style-type: none"> – superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato; – superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.
Parti	s'intendono l'Impresa di distribuzione e l'Utente.
Porzione di impianto	è la parte di un impianto di distribuzione gestito da più imprese di distribuzione, in ingresso e o in uscita dalla quale il gas non è misurabile.

¹ sostituisce i vecchi dati societari di Toscana Energia S.p.A. Firenze, Via De' Neri 25, codice fiscale/partita IVA n. 05608890488 con effetto dal 01/12/2025.

Potere calorifico superiore (PCS):

è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni; l'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unità di misura è megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard.

Profilo di prelievo	è la ripartizione temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;
Profilo di prelievo standard	è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;
Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione o Punto di Consegna	– è il punto coincidente con il Punto di Riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende disponibile all'Impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto
Punto di Riconsegna della Rete di trasporto	è il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'Utente e la misurazione del gas.
Punto di interconnessione	è il punto fisico di collegamento tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese di distribuzione diverse presso il quale il gas è misurabile.
Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione o Punto di Riconsegna Rete di trasporto	è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente finale. insieme dei gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a tipologia connessa.
Rete di distribuzione	è il sistema di condotte generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.
Rete nazionale di gasdotti	è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 164/00.
Rete regionale di gasdotti	sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta

	l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n. 164/00, esclusa la Rete nazionale di gasdotti.
Sede operativa (o secondaria)	è il luogo, ove diverso dalla sede legale, in cui la Società svolge stabilmente la propria attività.
Sistema di trasporto	è l'insieme delle reti di trasporto ubicate nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di trasporto, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate, necessari per dare accesso al trasporto.
Utente del servizio di distribuzione o Utente	è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri
Utente del sistema di trasporto	è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
Verifica di funzionamento del Gruppo di misura (o verifica del Gruppo di misura)	è l'accertamento del corretto funzionamento Gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall'UNI ed ai valori di tolleranza previsti dalla normativa metrologica vigente.

SEZIONE 1. INFORMAZIONE

Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO

**Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA
SUA GESTIONE**

Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

**Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO
INFORMATIVO**

Capitolo 1. CONTESTO NORMATIVO

Premessa

Norme di legge nazionali

Norme comunitarie

Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1.1 Premessa

Nel presente capitolo si riportano le norme di legge di fonte nazionale e comunitaria e i principali provvedimenti normativi che costituiscono il contesto regolamentare di riferimento per l'elaborazione del Codice di Rete della Distribuzione (di seguito CRD).

1.2 Norme di legge nazionali

Legge 14 novembre 1995, n. 481

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

Decreto del Ministero dell'industria 22 dicembre 2000

Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Decreto del Ministero dell'industria 24 aprile 2001

Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002

Autorizzazione alla vendita di gas naturale.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto del Ministero delle attività produttive 12 febbraio 2004

Individuazione di soggetti fornitori di ultima istanza di gas naturale.

Decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Legge 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005

Classificazione delle reti regionali di trasporto

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10

1.3 Norme comunitarie

Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

1.4 Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Deliberazione n. 237/00 (e successive modifiche ed integrazioni)

Definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Deliberazione n. 229/01 (e successive modifiche ed integrazioni)

Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Deliberazione n. 207/02

Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Deliberazione n. 75/03 (e successive modifiche ed integrazioni)

Approvazione del codice di rete predisposto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Deliberazione n. 138/03 (e successive modifiche ed integrazioni)

Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione.

Deliberazione n. 139/03 (e successive modifiche ed integrazioni)

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi .

Deliberazione n. 144/03 (e successive modifiche ed integrazioni)

Approvazione del codice di rete predisposto dalla Società Edison T&S S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Deliberazione n. 152/03 (e successive modifiche ed integrazioni)

Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali.

Deliberazione n. 40/04 (e successive modifiche ed integrazioni)

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Deliberazione n. 55/04

Proposta al Ministero delle Attività produttive avente ad oggetto lo schema di contratto tipo per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164.

Deliberazione n. 138/04 (e successive modifiche ed integrazioni)

Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

Deliberazione n. 167/04

Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Deliberazione n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni)

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas.

Deliberazione n. 170/04 (e successive modifiche ed integrazioni)

Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale.

Deliberazione n. 121/05

Avvio di procedimento per la revisione della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 inerente l'adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

Deliberazione n. 185/05

Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Deliberazione n. 294/06 (e successive modifiche e integrazioni)

Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Deliberazione n. 10/07 (e successive modifiche e integrazioni)

Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n.239/04

Deliberazione n. 11/07

Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Deliberazione n. 17/07 (e successive modifiche ed integrazioni)

Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento del gas.

Deliberazione n. 144/07 (e successive modifiche e integrazioni)

Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Deliberazione n. 157/07 (e successive modifiche e integrazioni)

Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

Deliberazione n. 181/07

Controlli tecnici della qualità per il periodo 1 ottobre 2007-30 settembre 2008.

Deliberazione ARG/gas 120/08 (e successive modifiche e integrazioni)

Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)".

Deliberazione ARG/gas 159/08 (e successive modifiche ed integrazioni)

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009.

Deliberazione ARG/com 164/08 (e successive modifiche ed integrazioni)

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.

Deliberazione ARG/gas 185/08

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore gas naturale emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione.

Deliberazione ARG/gas 62/09

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema gas e proroga dei termini previsti dall'articolo 29 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04.

Deliberazione ARG/gas 64/09 (e successive modifiche ed integrazioni)

Approvazione del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane (TIVG).

Deliberazione ARG/gas 69/09

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazione degli allegati alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04).

Deliberazione ARG/gas 79/09

Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009 e avvio di una indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento.

Deliberazione ARG/com 80/09

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

Deliberazione ARG/gas 88/09

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Deliberazione ARG/gas 105/09

Disposizioni in materia di archiviazione e trattamento dati dei punti di riconsegna e determinazione del potere calorifico superiore convenzionale (P) da parte delle imprese di distribuzione del gas (Modifiche alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 e 18 gennaio 2007, n. 10/07)

Deliberazione ARG/gas 119/09

Criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010."

Capitolo 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE

Premessa

Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti

Principali attività di gestione di un Impianto di distribuzione e loro descrizione

2.1 Premessa

Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche generali degli Impianti di distribuzione gestiti e i principali criteri adottati dall'Impresa di distribuzione per la corretta conduzione, manutenzione e sviluppo degli stessi nonché le attività di gestione connesse con la conduzione dell'Impianto di distribuzione.

Le informazioni caratterizzanti ciascun Impianto di distribuzione o porzione di esso gestito dall'Impresa di distribuzione sono contenute in idonea documentazione pubblicata sul sito Internet dell'Impresa di distribuzione stessa e/o resa disponibile presso le sedi indicate nel sito medesimo. Le suddette informazioni verranno costantemente aggiornate dall'Impresa di distribuzione.

2.2 Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti

L'Impresa di distribuzione mette a disposizione dell'Utente, con le modalità sopra richiamate, per ogni Impianto di distribuzione o porzione di Impianto di distribuzione gestita, le seguenti informazioni:

- Rappresentazione geografica e schematica dell'Impianto di distribuzione e descrizione dei criteri adottati per il dimensionamento e la verifica dell'assetto distributivo;
- Caratteristiche tecniche dell'Impianto di distribuzione, in particolare:
 - Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione, se esistenti: principali elementi costitutivi, processi svolti (filtrazione, preriscaldamento, regolazione della pressione, misura, odorizzazione) e loro potenzialità;
 - Rete di distribuzione: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio della Rete di distribuzione (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e Gruppi di riduzione finali installati sulla Rete di distribuzione), classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati;
 - Impianti di derivazione d'utenza: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio degli Impianti di derivazione d'utenza (inclusi eventuali Gruppi di riduzione e regolazione della pressione a servizio di specifici Punti di Riconsegna dell'impianto di distribuzione), classi di pressione previste (ex DM 24/11/84), materiali impiegati;
 - Gruppi di misura: norme di riferimento per la realizzazione ed esercizio dei Gruppi di misura, con indicazione delle principali tipologie di Contatori utilizzate.

Inoltre, per ciascun Impianto di distribuzione (o porzione di esso) vengono riportati, anche sul sito Internet:

- indicazione del Punto di Riconsegna della Rete di trasporto che lo alimenta (rappresentato dal codice dell'aggregato, nel caso di Impianti di distribuzione alimentati da più Punti di Riconsegna fisici della Rete di trasporto);
- specifiche di pressione del gas ai punti di riconsegna fisici della Rete di trasporto;
- la denominazione dell'Impianto di distribuzione;
- l'indicazione se l'Impresa di distribuzione gestisce l'intero Impianto di distribuzione o una porzione dello stesso e se l'Impianto di distribuzione gestito sia interconnesso con altri Impianti di distribuzione con la possibilità di misurare il gas ai punti di interconnessione;
- i Comuni serviti dall'Impianto di distribuzione;
- i dati statistici aggregati, aggiornati entro la fine di ciascun anno solare, relativi al numero dei Punti di Riconsegna attivi e ai volumi riconsegnati, dettagliati in relazione a ciascun profilo di prelievo standard definito;
- il nome della impresa di trasporto che gestisce la Rete di trasporto a cui è collegato il Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione;
- il numero telefonico del pronto intervento relativo all'Impianto di distribuzione, o Porzione di impianto, gestito dall'Impresa di distribuzione;
- i riferimenti della Sede operativa dell'Impresa di distribuzione, per ciascun Impianto di distribuzione, o sua porzione, ove siano reperibili le informazioni di carattere tecnico e descrittivo degli impianti, previa presentazione di motivata richiesta.

2.3 Principali attività di gestione di un Impianto di distribuzione e loro descrizione

Le attività di gestione sono quelle indicate al Capitolo 3 e la loro gestione è effettuata in conformità alle norme e disposizioni vigenti.

Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

Servizio principale

Prestazioni accessorie

Prestazioni opzionali

3.1 Servizio principale

L'Impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce, dietro versamento della relativa Tariffa, il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso.

Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i e ARG/gas120/08 e s.m.i (RQDG), fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:

- a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici;
 - b) gestione tecnica degli Impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;
 - c) ricerca ed eliminazione dispersioni;
 - d) protezione catodica delle condotte in acciaio;
 - e) odorizzazione del gas e suo controllo;
 - f) condizionamento del gas;
 - g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas;
- ed inoltre:
- h) misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna secondo quanto indicato al Capitolo 11 e secondo le frequenze di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG);
 - i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art 17 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati;
 - j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione secondo quanto indicato al Capitolo 9;
 - k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switching), secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8;
 - l) ogni altra attività prevista dalle Deliberazioni n.152/03, n. 40/04 e s.m.i., e n. 168/04 e s.m.i., n. 10/07 e s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG), ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas 88/09, ARG/gas 119/09, per la quale non sia espressamente previsto nelle Deliberazioni stesse uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.3 e 3.4.

L'Utente che abbia avuto accesso presso un Punto di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione ha diritto di prelevare presso il predetto Punto di Riconsegna quantitativi di gas non superiori al Massimo prelievo orario contrattuale.

L'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione del servizio assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

Tale servizio viene garantito dall'Impresa di distribuzione nella sua continuità fatti salvi i casi di:

- Forza maggiore ed Emergenza;
- mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto;
- interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano sospensioni totali o parziali del servizio;

per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i (RQDG) e dai capitoli 15,16,17,18.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio.

3.2 Prestazioni accessorie

L'Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni accessorie al servizio principale di cui al paragrafo 3.1, come definito dalla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i (RQDG):

- a) esecuzione di lavori semplici;
 - b) esecuzione di lavori complessi;
 - c) attivazione della fornitura;
 - d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
 - e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
 - f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
 - g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
- ed inoltre, secondo quanto indicato dal Capitolo 8:
- h) sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale;
 - i) riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale;
 - j) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto;
 - k) manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Deliberazione n. 237/00 e s.m.i.;
 - l) sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni;
 - m) voltura con appuntamento;
 - n) cambio contatore attivo stesso calibro.

Fermo restando quanto previsto dalla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di misura e della pressione di

fornitura, le prestazioni sopra elencate, ad eccezione di quelle di cui ai punti k) e j), sono rese dall'Impresa di distribuzione su apposita richiesta del soggetto interessato. Le prestazioni di cui ai punti j) e k) sono anche rese dall'Impresa di distribuzione di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.14 e 8.2.15.

Le prestazioni, ad eccezione di quella al punto j), sono rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'Impresa di distribuzione, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'Impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità. I corrispettivi di prestazioni eseguite in regime di monopolio legale e non specificamente dettagliate dai titoli concessori/affidamento, sono comunicati all'ente locale titolare del servizio così come le modalità del loro aggiornamento.

3.3 Prestazioni opzionali

L'Impresa di distribuzione può offrire, a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato, a prezzi validi per la generalità dei richiedenti, ulteriori prestazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale;
- attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.

Capitolo 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni

- Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
- Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
- Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi

Metodologia usata dall'Impresa di distribuzione per la definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna

Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione

Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas

Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di distribuzione

Utenti operanti su porzioni dello stesso Impianto di distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi

4.1 Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità d'interazione tra l'Impresa di distribuzione, gli Utenti, fatto salvo quanto disposto in materia dall'Autorità.

4.1.1 Sistemi predisposti dall'Impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni

L'Impresa di distribuzione ha predisposto due modalità di interazione con gli Utenti e, con gli altri soggetti:

- interazione tramite Contact Center;
- interazione tramite modalità informatica.

I servizi resi disponibili dall'Impresa di distribuzione, le modalità di comunicazione, i recapiti e i modelli che dovranno essere utilizzati dall'Utente e dagli altri soggetti per l'inoltro delle richieste di servizio e per le comunicazioni di variazione dei dati di cui alle lettere a4), a5), a7), a8) e a9) dell'art. 13, comma 3 della Deliberazione n.138/04 **e s.m.i.**, sono indicati nella tabella "Modalità di inoltro delle richieste" pubblicata sul sito Internet dell'Impresa di distribuzione. Sullo stesso sito sono inoltre resi disponibili gli ulteriori modelli/tabelle necessari allo scambio di informazioni, come definito negli specifici Capitoli del presente Codice di Rete della distribuzione. La comunicazione della variazione del dato della potenzialità massima (lettera a7 dell'art. 13, comma 3 della Deliberazione n. 138/04 **e s.m.i.**) è soggetta ad una verifica di compatibilità ai sensi del punto 13.8 della Deliberazione n. 138/04 **e s.m.i.**.

Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, dovrà garantire la ricevibilità delle informazioni su formati definiti dall'Utente.

Per prestazioni soggette alla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e alla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG), ai fini della determinazione della data di ricevimento della richiesta, vale quanto indicato nelle Deliberazioni stesse.

Negli altri casi le richieste pervenute all'Impresa di distribuzione successivamente alle ore 12:00 o in un giorno non lavorativo saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo successivo.

Interazione tramite Contact Center

L'Impresa di distribuzione attraverso una struttura organizzativa dedicata, gestisce le interazioni con gli Utenti attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- fax;
- e-mail;
- posta;
- telefono (utilizzabile esclusivamente per richieste di informazioni e chiarimenti).

L'Utente, corrispondentemente, dovrà indicare all'Impresa di distribuzione il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni.

Interazione mediante modalità informatiche.

In questa modalità rientrano i seguenti canali di comunicazione:

A. Applicazione su Web (denominata "GasOnLine").

Tale modalità di comunicazione è resa disponibile dall'Impresa di distribuzione a tutti gli Utenti che hanno accesso alla rete Internet (e che sono in possesso dei codici di accesso all'applicativo forniti dall'Impresa di distribuzione).

B. Application to application (scambio automatizzato di transazioni in formato xml).

Per l'attivazione di questa ultima modalità di comunicazione, all'Utente che ne farà richiesta, verranno fornite le specifiche tecniche di colloquio. L'Impresa di distribuzione si impegna inoltre a fornire l'assistenza necessaria per assicurare il corretto avvio delle comunicazioni.

Per ciascun servizio, l'Utente ha l'obbligo di interagire con l'Impresa di distribuzione con modalità informatiche trascorsi 90 giorni:

- dalla data del primo accesso;
- dalla data in cui uno specifico servizio è reso disponibile mediante modalità di comunicazione informatiche.

Superato tale termine, l'impresa di Distribuzione non è tenuta a processare le comunicazioni non inviate con modalità informatiche, fatti salvi i casi in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.

L'Impresa di distribuzione rende nota, con un preavviso di almeno 40 giorni, ogni variazione alle regole di comunicazione (servizi, formati e dati) che dovesse essere apportata ai canali di comunicazione informatici, fatti salvi gli eventuali interventi conseguenti da adeguamenti normativi per cui non sia possibile rispettare tale preavviso.

4.1.2 Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni

L'Impresa di distribuzione e l'Utente garantiscono che le informazioni inerenti il servizio di distribuzione e le transazioni siano trattate e custodite in modo da assicurare un'adeguata protezione sia contro i rischi di perdita accidentale che contro gli accessi o i trattamenti non autorizzati.

4.1.3 Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi

L'Impresa di distribuzione e l'Utente sono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, responsabili della sicurezza e delle problematiche sulla protezione dei dati relativi ai rispettivi sistemi informativi.

L'Impresa di distribuzione e l'Utente gestiscono i propri sistemi informativi adottando almeno le misure minime di sicurezza come definite nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

4.2 Metodologia usata dall'Impresa di distribuzione per la definizione dei Codici identificativi dei Punti di Riconsegna

Ogni Punto di Riconsegna è identificato in maniera univoca attraverso l'assegnazione di un codice.

L'Impresa di distribuzione ha proceduto alla definizione dei Codici identificativi dei Punti di riconsegna appartenenti agli Impianti di distribuzione gestiti secondo quanto specificato all'articolo 5 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

Tale codice è:

- assegnato al Punto di Riconsegna al momento dell'emissione del preventivo per la sua realizzazione;
- comunicato al richiedente con il preventivo;
- reso disponibile all'Utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.

Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le comunicazioni fra Impresa di distribuzione e Utente lo utilizzeranno come elemento identificativo del Punto di Riconsegna al quale si riferiscono.

4.3 Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione

L'Impresa di distribuzione redige i programmi di estensione, potenziamento e manutenzione dell'Impianto di distribuzione e li rende pubblici in accordo a quanto previsto dall'articolo 6 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

In particolare, i programmi di estensione e potenziamento riguardano:

- l'estensione della rete in aree in cui non è presente il servizio;
- il potenziamento dell'Impianto di distribuzione, in seguito ad esigenze legate al sistema distributivo, anche mediante la sostituzione di porzioni di Rete di distribuzione esistenti.

In questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con l'ente concedente, previa verifica delle priorità d'intervento ed in sintonia con i piani di sviluppo degli Impianti di distribuzione gestiti, fatto salvo quanto disposto dalle Deliberazioni dell'Autorità n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

4.4 Determinazione del profilo di prelievo dei Punti di Riconsegna

Per ciascun Punto di Riconsegna attivo l'Impresa di distribuzione determina un profilo di prelievo sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e di quanto comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione del Punto di Riconsegna.

I profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas vengono definiti ed aggiornati dall'Autorità sulla base di alcuni parametri, quali :

- la categoria d'uso, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dell'utilizzo del gas;
- la classe di prelievo, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;
- la zona climatica, così come definita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.

L'Impresa di distribuzione ha facoltà, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorità, di codificare dei profili di prelievo standard aggiuntivi, aventi caratteristiche analoghe a quelle dei profili di prelievo standard codificati dall'Autorità. Tali profili di prelievo aggiuntivi devono essere resi pubblici anche attraverso il proprio sito internet.

Il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna può essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed è comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico, per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo

inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei prelievi. Le modalità di aggiornamento dei profili di prelievo devono essere rese pubbliche dall'Impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito internet.

4.5 Obblighi informativi a carico degli Utenti e dell'Impresa di distribuzione

L'Utente e l'Impresa di distribuzione sono tenuti a comunicare reciprocamente ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione.

Le variazioni devono essere inoltrate utilizzando i modelli e le relative modalità previsti al paragrafo 4.1.1.

4.6 Utenti operanti su porzioni dello stesso Impianto di distribuzione o su Impianti di distribuzione interconnessi

L'Impresa di distribuzione che gestisce Impianti di distribuzione interconnessi con altri Impianti di distribuzione su cui operano altre Imprese di distribuzione, nonché porzioni di impianto, lo rende noto sul proprio sito Internet.

L'Utente che intenda usufruire del servizio di distribuzione in Impianti di distribuzione interconnessi o in Impianti di distribuzione gestiti da diverse Imprese di distribuzione, dovrà instaurare il rapporto contrattuale esclusivamente con il soggetto che gestisce l'Impianto di distribuzione o Porzione di impianto su cui insiste il Punto di Riconsegna da servire.

SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Capitolo 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Capitolo 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Capitolo 7. GARANZIE FINANZIARIE

Capitolo 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Richiesta di accesso

- Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna

Procedure di accesso

- Procedura di accesso per attivazione della fornitura
- Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale

5.1 Richiesta di accesso

5.1.1 Richiesta di Accesso a Punti di riconsegna

La Richiesta di Accesso presso uno o più Punti di riconsegna presentata dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto previsto agli articoli 13 e 14 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. deve essere inviata all'Impresa di distribuzione utilizzando prioritariamente posta elettronica certificata e, solo in subordine, in formato cartaceo tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la stessa documentazione può essere anticipata via fax o posta elettronica.

Tale documentazione deve essere prodotta secondo i fac-simili resi disponibili dall'Impresa di distribuzione sul proprio sito Internet e le modalità indicate nel paragrafo 4.1.1.

5.2 Procedure di accesso

5.2.1 Procedura di accesso per attivazione della fornitura

L'Impresa di distribuzione consente l'accesso per attivazione della fornitura presso i Punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi in accordo a quanto previsto all'articolo 13 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. ed inoltre dalle Deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e n. 40/04 e s.m.i., e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

I requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli previsti all'articolo 13 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale, avviene utilizzando il dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale secondo quanto indicato dall'Impresa di distribuzione anche sul proprio sito.

5.2.2 Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale

L'Impresa di distribuzione consente l'accesso per sostituzione nella fornitura ai Punti di riconsegna nei termini previsti dall'articolo 14 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. in accordo a quanto indicato al paragrafo 8.2.12.

I requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione per sostituzione nella fornitura al Cliente finale e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli indicati all'articolo 14 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

Capitolo 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Premessa

Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti

Criteri tecnico-economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti

6.1 Premessa

Il presente Capitolo definisce termini e modalità atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli Allacciamenti conseguenti alla richiesta di realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna.

Il presente capitolo definisce altresì termini e modalità relativi alla richiesta di potenziamento dell'Allacciamento esistente, qualora vari la potenzialità massima richiesta dal Cliente finale.

6.2 Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti

I soggetti titolari ad inoltrare la richiesta di realizzazione dell'Allacciamento per nuovo Punto di Riconsegna o potenziamento dell'Allacciamento esistente sono indicati nel Capitolo 8.

6.3 Criteri tecnico-economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti

Sino all'adozione da parte dell'Autorità dei criteri tecnico-economici di cui all'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/00, i corrispettivi per la realizzazione di nuovi Allacciamenti ed il potenziamento di Allacciamenti esistenti sono determinati in base ai criteri eventualmente previsti nei rispettivi titoli concessori o, in mancanza, ai sensi del paragrafo 3 del Capitolo 3.

Capitolo 7. GARANZIE FINANZIARIE

Richiesta della garanzia finanziaria

Importo della garanzia finanziaria

Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria

7.1 Richiesta della garanzia finanziaria

L'Impresa di distribuzione può richiedere all'Utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero o anche nella forma di deposito cauzionale infruttifero, a copertura delle obbligazioni di pagamento.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione richieda il rilascio di tale garanzia finanziaria, l'Utente è tenuto a presentarla entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta.

L'Utente non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia qualora sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno:

- *Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure*
- *BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation.*

In tale caso l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di distribuzione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di rating assegnato.

Qualora il possesso dei requisiti di cui sopra sia soddisfatto dalla Società controllante l'Utente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare all'Impresa di distribuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Impresa di distribuzione in nome e per conto dell'Utente.

Nel caso in cui, a seguito delle variazioni eventualmente intervenute, il rating creditizio dell'Utente ovvero della Società controllante non rientri più nei limiti sopraindicati, l'Utente deve comunicare all'Impresa di distribuzione tale variazione entro 5 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Impresa di distribuzione in tal caso può richiedere una garanzia finanziaria anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con le modalità e nei termini sopra richiamati.

L'Impresa di distribuzione non richiederà il rilascio di garanzia finanziaria qualora l'importo della garanzia stessa, calcolato come al punto 7.2 considerando il totale dei punti di riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso, sia inferiore a 5000 (cinquemila) euro.

7.2 Importo della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria sarà pari ad un ammontare non superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale, così come

definito nel Capitolo 3, per i Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso.

Tale garanzia si estinguerà alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione per la totalità dei Punti di Riconsegna.

7.3 Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria

L'Impresa di distribuzione può richiedere l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest'ultimo, calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l'adeguamento della garanzia dovrà essere effettuato dall'Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione trasmessa dall'Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l'adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l'Utente potrà sopperirvi prestando analoga garanzia mediante deposito di assegno circolare che verrà restituito dall'Impresa di distribuzione all'Utente, a spese di quest'ultimo, non appena l'Impresa di distribuzione avrà ricevuto l'integrazione della garanzia finanziaria.

Nel caso di variazione in diminuzione del valore della garanzia finanziaria di oltre il 20% del valore della garanzia in essere, l'Impresa di distribuzione ne dà comunicazione all'Utente che ha facoltà di procedere al suo adeguamento.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione escuta anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l'Utente è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all'importo di sottoscrizione.

SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

**Capitolo 8. MODALITA' OPERATIVE PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Capitolo 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

Capitolo 8. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Premessa

Gestione delle richieste di prestazione

- Verifica dell'ammissibilità della richiesta
- Eventuale fissazione di un appuntamento
- Eventuale verifica tecnica della fattibilità
- Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito

Modalità operative di erogazione delle prestazioni

- Prestazioni erogate ai sensi delle Deliberazioni n. 40/04 e s.m.i. e n. 168/04 e s.m.i.
 - Preventivazione di lavori semplici e complessi
 - Preventivo nuovo impianto
 - Preventivo annullamento/rimozione impianto
 - Preventivo modifica impianto
 - Esecuzione di lavori semplici e complessi
 - Attivazione della fornitura
 - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale
 - Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale
 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale
 - Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore
 - Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità
- Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale
 - Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale
 - Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale
 - Cessazione amministrativa

- Cambio contatore attivo stesso calibro
- Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale
- Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i.
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto
- Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Deliberazione n. 237/00 e s.m.i.
- Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni
- Voltura con appuntamento
- Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.

Premessa

L'Impresa di distribuzione, operando in regime di esclusiva in forza di provvedimenti amministrativi dell'ente locale di concessione/affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas, garantisce la parità di trattamento a tutti gli Utenti per tutti i servizi erogati.

L'Impresa di distribuzione, al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di erogazione del servizio nei confronti dell'Utente e quindi indirettamente verso il Cliente finale, adotta il principio di responsabilità del mittente dell'informazione in merito alla correttezza e veridicità dei contenuti trasmessi e alla conformità delle informazioni trasmesse alla normativa vigente.

Ai fini della corretta esecuzione delle richieste di prestazione, l'Impresa di distribuzione si riserva tuttavia il diritto ad effettuare ulteriori verifiche tese ad individuare eventuali errori di comunicazione. Ai fini del miglioramento funzionale dei servizi tecnici, l'Utente dovrà farsi carico di fornire al Cliente finale tutte le informazioni ricevute dall'Impresa di distribuzione e necessarie per consentire l'esecuzione delle attività.

8.1 Gestione delle richieste di prestazione

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un sistema di gestione delle richieste di prestazione che prevede l'utilizzazione di metodologie, procedure e risorse in accordo a quanto indicato nel Capitolo 4 e in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'Autorità in materia di:

- qualità commerciale del servizio di distribuzione;
- sicurezza e continuità del servizio di distribuzione;
- accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas;
- qualità del gas distribuito.

L'Impresa di distribuzione eroga prestazioni tecniche e commerciali alle seguenti categorie di richiedenti:

- Clienti finali;
- Utenti del servizio di distribuzione;
- altri soggetti.

Il processo di gestione delle richieste di prestazione si articola nelle seguenti fasi sequenziali:

1. verifica dell'ammissibilità della richiesta;
2. eventuale fissazione di un appuntamento;
3. eventuale verifica tecnica della fattibilità;
4. chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito.

8.1.1 Verifica dell'ammissibilità della richiesta

In questa fase l'Impresa di distribuzione verifica l'ammissibilità della richiesta sulla base:

a) – dei diritti del richiedente.

In presenza di un Contratto di fornitura di gas stipulato da un Cliente finale:

- le prestazioni regolate dalla Sezione III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e dalla Sezione III della RQDG di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i.;

e

- le verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni non comprese nel precedente punto con esclusione di quelle regolate dalla Sezione II del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e dalla Sezione II della RQDG di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i.;
- relative al Punto di Riconsegna al quale si riferisce il Contratto stesso, vengono inoltrate all'Impresa di distribuzione esclusivamente tramite l'Utente del servizio di distribuzione che fornisce direttamente o indirettamente il Punto di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto dalle Deliberazioni 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) relativamente ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni relative al servizio di distribuzione.

In assenza di un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente finale, quest'ultimo o altri soggetti che intendano ottenere l'esecuzione di lavori, può richiedere direttamente all'Impresa di distribuzione:

- la preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
- l'esecuzione di lavori semplici o complessi .

b) – della completezza della richiesta.

Per ciascun tipo di richiesta, ferme restando le regole per il computo dei tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla Sezione III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla Deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e dalla Sezione III della RQDG di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i., l'Impresa di distribuzione verifica che la richiesta sia completa delle informazioni stabilite dalle Deliberazioni dell'Autorità laddove previsto e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione dei moduli resi disponibili dall'Impresa stessa, così come previsto al paragrafo 4.1.1.

c) – della situazione tecnica ed amministrativa del Punto di Riconsegna al quale si riferisce la richiesta.

L'Impresa di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilità della richiesta in funzione dello stato fisico del Punto di Riconsegna e della situazione amministrativa

(ad esempio verifica che il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a cui si riferisce la richiesta).

8.1.2 Eventuale fissazione di un appuntamento

La fase di negoziazione dell'appuntamento, se necessario, prevede l'attività di determinazione della data e della fascia oraria per l'esecuzione dell'intervento con l'eventuale gestione della contrattazione della data stessa.

In funzione della specificità del servizio richiesto, l'Impresa di distribuzione fornisce o meno l'appuntamento per l'esecuzione dell'intervento tecnico corrispondente al servizio richiesto, contestualmente alla accettazione della richiesta e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'appuntamento sia fissato tramite l'Utente, sarà compito di quest'ultimo comunicare al Cliente finale che dovrà assicurare la propria presenza nella data e fascia oraria di appuntamento concordate.

La seguente tabella riporta per ogni tipologia di attività la possibilità di fornire o meno un appuntamento contestualmente alla accettazione della richiesta.

PRESTAZIONE	Appuntamento contestuale all'accettazione della richiesta
Preventivazione di lavori semplici e complessi	Si
Esecuzione di lavori semplici e complessi	Si (solo nel caso in cui non siano necessari permessi in carico all'Impresa di distribuzione e le opere a cura dei clienti finali siano state eseguite)
Attivazione della fornitura	Si (ad esclusione delle richieste soggette alla Deliberazione 40/04)
Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale	Si
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale	Si
Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale	Si
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità	Si
Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale	No
Cambio contatore attivo dello stesso calibro	Si
Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale	Si
Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al contatore/gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni	No
Voltura con appuntamento	Si
Lettura con appuntamento contatore/correttore di volume (v. par. 11)	Si

Un appuntamento fissato può essere modificato prima della sua esecuzione attraverso il processo di rischedulazione o può essere annullato. L'Utente potrà richiedere di modificare o annullare gli appuntamenti sino alle ore 12 del giorno che precede quello dell'intervento.

8.1.3 Eventuale verifica tecnica della fattibilità

La fase di verifica tecnica della fattibilità, se necessaria, prevede l'attività di analisi tecnica della prestazione richiesta per determinarne la possibilità di effettuazione (ad esempio verifica della capacità del sistema in fase di preventivazione).

8.1.4 Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito

Conseguentemente all'effettuazione della prestazione richiesta, l'Impresa di distribuzione fornisce al richiedente:

- l'esito dell'intervento;
- le informazioni specifiche sia di tipo tecnico che di tipo commerciale costituenti la chiusura della richiesta correlate all'espletamento della prestazione.

Nel caso in cui il servizio richiesto non venga eseguito, l'Impresa di distribuzione comunica l'evento attraverso l'esito, indicandone le motivazioni.

Una richiesta di prestazione rimane attiva fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- esecuzione della prestazione richiesta;
- annullamento della richiesta da parte del soggetto che l'ha inviata.

Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione del mancato intervento per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione, dovrà provvedere affinché, in alternativa:

- entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'esito, sia fissato un nuovo appuntamento, se le cause che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento non siano di natura tecnica o amministrativa (es: Cliente finale assente);
- sia fissato un nuovo appuntamento, una volta rimosse le cause che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento;
- sia annullata la richiesta.

L'Impresa di distribuzione potrà annullare, dandone comunicazione all'Utente, le richieste per cui è stato trasmesso all'Utente un esito di mancato intervento per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione e che nei successivi due mesi non sono state riproposte alla stessa.

L'Utente è responsabile dei mancati interventi per cause imputabili all'Utente medesimo o al Cliente finale per cui effettua la richiesta di prestazione. Pertanto, nel

caso in cui il personale deputato ad effettuare l'attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'Utente o al Cliente finale, verrà addebitato un importo, indicato nel prezzario pubblicato sul sito Internet dell'Impresa di distribuzione, a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su Punto di Riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).

Nel prezzario sono altresì riportati gli esiti che danno luogo all'addebito.

8.2 Modalità operative di erogazione delle prestazioni

- Prestazioni erogate ai sensi delle Deliberazioni n. 40/04 e s.m.i. e n.168/04 e **s.m.i. e ARG/gas 120/08:**
 - Preventivazione lavori semplici e complessi;
 - Esecuzione di lavori semplici;
 - Esecuzione di lavori complessi;
 - Attivazione della fornitura;
 - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
 - Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
 - Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
 - Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore;
 - Riattivazione della fornitura a seguito a sospensione per morosità
- Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale:
 - Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale;
 - Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale;
 - Cessazione amministrativa.
- Cambio contatore attivo dello stesso calibro
- Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale
- Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i.
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto
- Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Deliberazione n. 237/00 e s.m.i.

- Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni
- Voltura con appuntamento
- Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale
- Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali

Di seguito, vengono descritti gli aspetti caratterizzanti le singole prestazioni per le quali viene anche riportato il codice univoco che le identifica.

8.2.1 Prestazioni erogate ai sensi delle Deliberazioni n. 40/04 e s.m.i. e n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08

L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:

- Preventivazione di lavori semplici e complessi;
- Esecuzione di lavori semplici;
- Esecuzione di lavori complessi;
- Attivazione della fornitura;
- Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità,

secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle Deliberazioni n. 40/04 e s.m.i. e 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) e del contenuto del presente Codice di Rete.

8.2.2 Preventivazione di lavori semplici e complessi

L'attività è finalizzata all'emissione dell'offerta e può essere richiesta per tutti i lavori semplici e i lavori complessi, così come definiti nella delibera 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i., realizzabili dall'Impresa di distribuzione.

L'Utente, in funzione della tipologia di intervento, può richiedere all'Impresa di distribuzione tre tipologie di preventivi:

- preventivo nuovo impianto (PN1);
- preventivo annullamento/Rimozione Impianto (PR1);
- preventivo modifica impianto (PM1).

Fermo restando quanto indicato al punto 36.5 della Deliberazione n.168/04 e s.m.i., l'Utente è tenuto ad indicare nell'offerta inviata al Cliente finale che sono sempre a carico del richiedente i seguenti lavori:

- costruzione degli impianti interni a partire dal contatore gas (escluso) fino alle apparecchiature di utilizzazione (comprese). La costruzione degli impianti deve essere realizzata in conformità alle normative vigenti.
- Esecuzione di tutte le opere murarie principali e accessorie, dei ripristini su suoli di proprietà privata, nonché dei ripristini riguardanti la proprietà interessata.
- La predisposizione di alloggiamento adeguato ad ospitare e proteggere il contatore, secondo quanto riportato nel modello "Indicazione per l'Esecuzione dell'Alloggiamento Gruppo Misura (Contatore)" fornito dall'Impresa di distribuzione all'atto del sopralluogo.

8.2.2.1 Preventivo nuovo impianto (PN1)

Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per la realizzazione di uno o più nuovi punti di riconsegna, indipendentemente dal fatto che il Punto di Riconsegna di cui si chiede la valorizzazione della costruzione risulti su rete esistente o la sua realizzazione necessiti anche di una estensione rete.

L'offerta emessa a fronte della richiesta di servizio in oggetto, può pertanto contemplare una delle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione della sola parte aerea di Impianto di derivazione d'utenza;
- costruzione Impianto di derivazione d'utenza su rete esistente o con estensione rete.

E' riconosciuto all'Impresa di distribuzione il diritto esclusivo di definire il tracciato delle condotte di alimentazione (interrate ed aeree) ed il posizionamento del Punto di Riconsegna in armonia con quanto prescritto dalle disposizioni di legge e normative vigenti.

8.2.2.2 Preventivo annullamento/rimozione impianto (PR1)

Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per l'annullamento del Punto di Riconsegna e l'eventuale rimozione della parte dell'Impianto di derivazione d'utenza che lo alimenta.

8.2.2.3 Preventivo modifica impianto (PM1)

Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per:

- spostamento del Punto di Riconsegna e/o di parte dell’Impianto di derivazione d’utenza che lo alimenta;
- modifica impianto per la parte interrata e/o aerea;
- modifica impianto per cambio potenzialità;
- Colloca/Cambio Convertitore;
- Variazione Pressione di Fornitura;
- Colloca/Cambio apparecchiature per la telelettura.

8.2.3 Esecuzione di lavori semplici e complessi (E01)

La richiesta di esecuzione lavori viene formalizzata con l’accettazione dell’offerta. In caso di Interazione mediante modalità informatiche (v. cap. 4), la richiesta di esecuzione lavoro implica l’accettazione dell’offerta.

Nel caso di comunicazioni inviate al Contact Center, per richiedere la prestazione “Esecuzione lavoro (E01)” occorre inviare all’Impresa di distribuzione il modello offerta debitamente firmato per accettazione.

La richiesta può essere inoltrata:

- esclusivamente dal soggetto che ha effettuato la richiesta di preventivo e deve pervenire all’Impresa di distribuzione entro e non oltre la data ultima di validità dell’offerta, riportata sull’offerta stessa;
- solo dopo che il richiedente abbia verificato che siano disponibili tutti gli atti e che siano stati eseguiti tutti i lavori di competenza del Cliente finale.

In funzione della specificità del lavoro richiesto, in conformità con quanto riportato sull’offerta, il lavoro può comportare la necessità di richiesta di permessi a carico dell’Impresa di distribuzione (ad es. opere di scavo su suolo pubblico e/o privato che necessitano di autorizzazione di terzi quali enti gestori del sottosuolo e/o privati).

In questo caso l’Impresa di distribuzione accetta la richiesta di esecuzione lavoro ma non fissa la data di inizio lavori fino al completo ottenimento dei permessi di sua competenza.

Una volta ottenuti i permessi l’Impresa di distribuzione contatterà il Cliente finale per fissare la data di esecuzione dei lavori.

8.2.4 Attivazione della fornitura

L’attivazione della fornitura deve essere richiesta, in funzione della situazione tecnica del punto stesso, attraverso i seguenti servizi:

- Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 (A40);

- Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 (A01).

L'Utente che richiede l'intervento, tenuto anche in conto quanto indicato nel paragrafo 17.1, deve verificare:

- che tutti i documenti necessari all'attivazione siano disponibili e conformi alla normativa vigente, comunicando all'Impresa di distribuzione tutti i dati richiesti dall'Impresa di distribuzione stessa e finalizzati all'attivazione del servizio di vettoriamiento del gas ed alla schedulazione dell'intervento;
- che siano state realizzate le opere a carico del Cliente finale, per le quali viene data informativa puntuale all'atto del sopralluogo tecnico compiuto in occasione dell'effettuazione della preventivazione di lavori semplici o complessi, nonché le eventuali opere accessorie.

L'esecuzione di questi servizi determina l'accesso al servizio di distribuzione.

8.2.5 Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale (V01)

L'Impresa di distribuzione, nel caso in cui il contatore e/o il convertitore risultino fuori dalla tolleranza prevista dalla normativa vigente per gli strumenti di misura provvederà alla sostituzione e/o ripristino.

Il contatore e/o il convertitore non potrà essere sottoposto a verifica qualora vengano riscontrate anomalie, quali ad esempio manomissioni, mancanza del sigillo legale, etc..

Fermo restando quanto previsto dalle Deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. per la verifica del contatore su richiesta del cliente finale che sia alimentato in bassa pressione e che sia dotato di contatore fino al calibro G6, all'Utente verrà fatturato il costo dell'intervento qualora dalle verifiche effettuate risulti la corretta funzionalità del contatore e/o del convertitore, se presente.

8.2.6 Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale (V02)

Le verifiche di pressione consistono nella misura istantanea del valore di pressione di fornitura. Laddove l'Impresa di distribuzione ritenga necessario monitorare il dato, verrà installato un apposito apparecchio di registrazione.

Nel caso in cui la pressione rilevata al Punto di Riconsegna non ricada nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'Impresa di distribuzione provvederà ad effettuare gli interventi tecnici necessari. Fermo restando quanto previsto dalle Deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. per la verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale che sia alimentato in bassa pressione e che sia dotato di contatore fino al calibro G6, all'Utente verrà fatturato il

costo dell'intervento qualora il valore della pressione di fornitura risulti conforme al valore dichiarato ai sensi del punto 13.6 della deliberazione 138/04 e s.m.i. e ricada nel campo di variabilità fissato dalla normativa tecnica vigente.

8.2.7 Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale (D01)

Tale prestazione viene eseguita, su richiesta dell'Utente, a fronte di una corrispondente richiesta del Cliente finale, con la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del Contatore.

Qualora la prestazione "disattivazione della fornitura" non avvenga su richiesta del Cliente finale, l'Utente può richiedere all'Impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura, con l'indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale.

Alla data di esecuzione della prestazione "disattivazione della fornitura" cesserà il servizio di distribuzione sul Punto di Riconsegna oggetto della prestazione.

8.2.7.1 Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore

L'Impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata ad effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna a seguito di richiesta di disattivazione della fornitura di cui al paragrafo 8.2.7, comunica il mancato intervento all'Utente entro cinque giorni lavorativi successivi al mancato intervento stesso, indicando:

- le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del Contatore;
- se sussiste la possibilità di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di riconsegna.

Nel caso in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna e qualora l'intervento non sia stato valorizzato nel Prezzario, l'Impresa di distribuzione, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo per l'effettuazione dell'intervento.

Nel caso in cui l'Utente intenda procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data di esecuzione dell'intervento; alla data dell'intervento, l'Impresa di distribuzione definirà, anche mediante stima, la lettura di fine servizio, sulla base dei consumi storici del Cliente finale.

L'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.

Prima di richiedere l'attivazione di un Punto di Riconsegna su cui è stato eseguito un intervento di interruzione dell'alimentazione è necessario che venga richiesto un preventivo modifica impianto (PM1) e l'esecuzione del lavoro.

8.2.8 Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale

Questo paragrafo descrive i servizi e i processi riguardanti le attività eseguibili sul Punto di Riconsegna nel caso in cui il Cliente finale sia moroso e l'Utente che ha accesso presso tale Punto di Riconsegna chieda di disattivare temporaneamente o definitivamente la sua fornitura.

L'Utente che intenda richiedere di disattivare un Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale, dovrà richiedere all'Impresa di distribuzione la chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale.

Una volta sospesa la fornitura, il Punto di Riconsegna rimane in carico all'Utente che potrà successivamente richiederne la riattivazione o inviare all'Impresa di distribuzione la richiesta di cessazione amministrativa, per interrompere definitivamente il servizio di distribuzione sullo specifico Punto di Riconsegna.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione non riesca ad eseguire la chiusura del Punto di Riconsegna per cause indipendenti dalla propria volontà, l'Utente potrà richiedere di eseguire, qualora ne sussista la possibilità, un intervento di interruzione della fornitura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale.

La richiesta di sospensione del servizio per morosità relativa a punti di riconsegna, i cui Clienti finali sono stati definiti "rilevanti ai fini della continuità del servizio" in fase di accesso per attivazione o successive comunicazioni, per essere eseguita deve essere corredata da dichiarazione dell'Utente che ne confermi la richiesta.

8.2.8.1 Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale (S-MR-001)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., l'intervento di "chiusura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale", consente la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del Contatore e/o altro intervento equivalente.

L'Impresa di distribuzione, effettuato l'intervento, comunica l'esito e l'eventuale lettura rilevata all'Utente nei tempi previsti dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

Nel caso in cui in occasione dell'intervento di sospensione non fosse possibile rilevare il valore del segnante del contatore, quest'ultimo sarà stimato dall'Impresa di distribuzione.

L'intervento non interrompe il servizio di distribuzione. Il Punto di Riconsegna chiuso per morosità del Cliente finale rimane in carico all'Utente che resta responsabile degli eventuali prelievi di gas e di quanto altro dovuto, sino a quando non invierà all'Impresa di distribuzione l'apposita comunicazione di cessazione amministrativa che consente di interrompere il servizio di distribuzione.

Per le richieste di sospensione del servizio per morosità superiori a 10 interventi a settimana per impianto, l'Impresa di distribuzione e l'Utente regolamenteranno con apposito accordo il flusso delle comunicazioni, i quantitativi, le modalità e i tempi per l'esecuzione di tali attività.

8.2.8.2 Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione fosse nell'impossibilità di eseguire l'intervento di cui al punto 8.2.8.1 (chiusura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale), per cause non da essa dipendenti, invierà all'Utente la comunicazione di cui all'articolo 16 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., in cui verrà indicato quale dei servizi sotto riportati l'Utente potrà richiedere per interrompere l'alimentazione del Punto di Riconsegna. A seguito di tale comunicazione, l'Utente potrà richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna. In questo caso l'Utente potrà effettuare la richiesta di disattivazione dopo aver informato il Cliente finale che, in costanza di mora e in caso di impossibilità di effettuazione dell'intervento di cui al punto 8.2.8.1, si potrà procedere con un intervento di interruzione effettuato sulle tubazioni di allacciamento a seguito del quale, per fruire nuovamente della fornitura, dovrà richiedere gli interventi necessari per l'attivazione di un Punto di Riconsegna disattivato; ovvero è necessario che venga richiesto un preventivo modifica impianto, accettato il preventivo, eseguito l'intervento tecnico e richiesta l'attivazione della fornitura.

Per l'interruzione dell'alimentazione potranno essere richiesti i seguenti servizi:

- taglio colonna o diramazione (S-MR-011): l'intervento consiste nel sospendere l'erogazione del gas mediante l'effettuazione di un sezionamento di tipo meccanico della colonna montante o della diramazione all'utenza e della relativa messa in sicurezza;
- taglio colonna o diramazione con utilizzo di cestello (S-MR-012): l'intervento consiste nel predisporre l'utilizzo di automezzo dotato di cestello per

accedere a colonne montanti o a diramazioni altrimenti inaccessibili, e nell'effettuare un sezionamento di tipo meccanico sulle stesse atto ad sospendere l'erogazione del gas e alla messa in sicurezza;

- chiusura valvola su presa (S-MR-013): l'intervento consiste nella chiusura della valvola di intercettazione stradale posta in pozzetto di intercettazione;
- sezionamento presa (S-MR-014): l'intervento consiste nel taglio dell'allacciamento;
- riempimento pozzetto con cls (S-MR-015): l'intervento consiste nel riempimento con cls. del pozzetto contenente la valvola di intercettazione dell'IDU.

L'Impresa di distribuzione, effettuato l'intervento, ne comunica all'Utente, entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al Punto di Riconsegna interessato.

L'esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato a meno di diverso accordo tra Utente ed impresa di distribuzione per lo specifico Punto di Riconsegna in casi particolari segnalati dall'Utente stesso.

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, l'Impresa di distribuzione comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna potrà eventualmente avvenire con un accesso forzoso, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorità che l'Utente potrà richiedere a suo nome, alle competenti Autorità giudiziarie, provvedendo ad informare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, l'Impresa di distribuzione della data e ora dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, attraverso il servizio di "Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario (S-MR-016)".

Anche in questo caso l'esecuzione dell'intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.

8.2.8.3 Cessazione amministrativa (S-CO-014)

La cessazione amministrativa può essere richiesta dall'Utente solo per i Punti di Riconsegna per i quali è stato eseguito l'intervento di cui al punto 8.2.8.1.

La richiesta avanzata dall'Utente deve trovare riscontro nelle clausole del Contratto di fornitura con il Cliente finale.

Le richieste dovranno essere inoltrate con le stesse modalità previste per le altre richieste di prestazione.

Il Punto di Riconsegna, sino alla data dell'esecuzione di questa prestazione, che coincide con il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta, rimane in carico all'Utente.

Una volta eseguita la cessazione amministrativa, termina il servizio di distribuzione relativo al Punto di Riconsegna e, per la sua riattivazione, l'Utente dovrà richiedere la prestazione di attivazione del medesimo Punto di Riconsegna.

8.2.9 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (R01)

A seguito dell'intervento di cui al punto 8.2.8.1, l'Impresa di distribuzione fornisce la prestazione di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, su richiesta dell'Utente, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle Deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i.; nei casi di riattivazione a seguito di cessata morosità rimangono inalterati i dati contrattuali caratterizzanti il rapporto contrattuale in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.8.1.

Il valore del segnante del contatore/correttore di volume sarà quello rilevato all'atto dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.8.1.

Nel caso in cui in occasione dell'intervento di cui al punto 8.2.8. non sia stato possibile rilevare il segnante del contatore e si sia proceduto ad effettuare una stima, il valore del segnante, rilevato al momento della riattivazione della fornitura, sarà utilizzato per rettificare tale stima.

8.2.10 Cambio contatore attivo stesso calibro (S-PR-007).

L'esecuzione del servizio cambio contatore attivo stesso calibro consiste nella sostituzione del contatore con uno dello stesso calibro.

La prestazione è specificamente rivolta ai casi in cui l'Utente voglia richiedere la sostituzione del contatore installato (classe \leq G4) con un contatore con un interasse minore o comunque richieda la sostituzione di un contatore funzionante.

Il cambio contatore derivante da esigenze di variazione della potenzialità di utilizzazione, dovrà essere inoltrato all'Impresa di distribuzione richiedendo il servizio "preventivo modifica impianto" (PM1).

8.2.11 Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale (S-PR-013)

L'Utente può richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall'Impresa di distribuzione mediante la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause riconducibili all'Impianto del Cliente finale, senza che questa circostanza abbia

determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in essere con l'Utente, ad eccezione dei casi in cui i provvedimenti dell'Autorità prevedano espressamente che tale richiesta debba essere avanzata direttamente dal Cliente finale. Tale prestazione potrà essere richiesta una volta rimossi gli inconvenienti riguardanti l'Impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione. L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione in tempi corrispondenti a quelli previsti per l'attivazione della fornitura ed indicati nelle Deliberazioni 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG), ed eventualmente ove necessario, previa acquisizione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 40/04 e s.m.i..

8.2.12 Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (S-CO-006)

L'Utente che intenda accedere ad uno o più Punti di Riconsegna precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo quanto indicato all'articolo 14 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

Le letture per l'avvio del servizio di distribuzione verso i Punti di Riconsegna oggetto di sostituzione nella fornitura verranno eseguite secondo le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 15 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

L'Impresa di distribuzione per i Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.

L'Utente subentrante, alla data della sostituzione nella fornitura, si sostituisce all'Utente uscente nel rapporto contrattuale con l'Impresa di distribuzione; pertanto l'Impresa stessa invierà entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura all'Utente subentrante, per ciascun Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la riconsegna del gas nonché il progressivo dei volumi annui prelevati e la lettura di avvio del servizio di distribuzione in accordo a quanto previsto nell'art 14 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

Il dato di lettura corrispondente alla data dell'accesso per sostituzione nella fornitura verrà inviato, entro 15 (quindici) giorni, anche all'Utente sostituito.

L'Utente sostituito e/o l'Utente subentrante possono richiedere all'Impresa di distribuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al Cliente finale, la verifica della lettura effettiva di sostituzione con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria.

8.2.12.1 Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali su Punto di Riconsegna chiuso per morosità o Pronto Intervento

Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente finale la cui fornitura sia stata sospesa per motivi di sicurezza o per morosità e l'alimentazione del Punto di Riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente al momento della sostituzione della fornitura, l'Utente subentrante deve richiedere all'Impresa di distribuzione anche la Riattivazione della fornitura.

L'Impresa di distribuzione, pertanto, informa l'Utente subentrante della situazione fisica del Gruppo di misura segnalandola entro i termini previsti all'articolo 14.6 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e successivamente in occasione della notifica di cui all'articolo 14.9 della medesima deliberazione.

Eventuali successive variazioni della situazione fisica del Punto di Riconsegna che si dovessero verificare dopo l'effettuazione della notifica e comunque prima della data di sostituzione della fornitura, devono essere comunicate tempestivamente dall'Impresa di distribuzione all'Utente subentrante.

L'impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione con le modalità indicate ai precedenti paragrafi 8.2.9 e 8.2.11.

8.2.13 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i.

Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione attivi la prestazione di attivazione diservizi sostitutivi di alimentazione per garantire la continuità del servizio di distribuzione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., la stessa provvederà a:

- definire i quantitativi di gas necessari per assicurare la continuità del servizio per tutto il tempo dell'intervento, da immettere nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione;
- approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
- presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;
- acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all'Allocazione del gas immesso nell'Impianto di distribuzione attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;
- ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione i costi della materia prima immessa nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas

immessi nell’Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese (o nei giorni) in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione.

L’Impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell’erogazione del servizio, individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui al medesimo articolo.

Agli Utenti che hanno usufruito della prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione l’Impresa di distribuzione comunica i quantitativi di gas immessi nell’Impianto di distribuzione e di competenza.

La comunicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la trasmissione dei dati di Allocazione all’impresa di trasporto, ovvero il mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati.

8.2.14 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto

L’Impresa di distribuzione, in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto, laddove l’intervento sia possibile, può attivare l’alimentazione sostitutiva per garantire l’erogazione del servizio di distribuzione:

- di propria iniziativa;
- qualora venga richiesta da almeno un Utente del servizio di distribuzione.

Nel caso di attivazione del servizio sostitutivo di alimentazione, l’Impresa di distribuzione provvederà a:

- definire i quantitativi di gas da immettere nell’Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione necessari per assicurare la continuità del servizio per tutto il tempo dell’intervento;
- approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
- presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;
- acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa e dei dati finalizzati all’Allocazione del gas immesso nell’Impianto di distribuzione attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;

ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell’Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese (o nei giorni) in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione. L’Impresa di distribuzione comunica agli Utenti e all’impresa di trasporto i quantitativi di gas immessi nell’Impianto di distribuzione mediante sistemi sostitutivi di alimentazione e di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo per la trasmissione

all'impresa di trasporto dei dati di Allocazione relativi al mese in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati.

8.2.15 Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Deliberazione n. 237/00 e s.m.i.

La manutenzione e la verifica dell'integrità dei Correttori dei volumi gestiti dall'Impresa di distribuzione sarà effettuata a cura della stessa.

Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell'Ispettore metrico della CCIAA di riferimento; tale attività viene svolta con le frequenze stabilite dalla normativa vigente.

I costi sostenuti dall'Impresa di distribuzione, pubblicati dalla stessa sul proprio prezzo, saranno attribuiti all'Utente del servizio di distribuzione che ha l'accesso presso il Punto di Riconsegna sul quale è installato il Correttore dei volumi.

L'Impresa di distribuzione comunica all'Utente le modalità e le tempistiche per le sostituzioni dei Correttori dei volumi nel caso che questi, a fronte della verifica metrologica, non risultino idonei.

8.2.16 Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura per verifica di eventuali manomissioni

L'Utente può richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'effettuazione di sopralluoghi tecnici per verificare eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura richiedendo la prestazione "Sopralluogo tecnico su Punto di Riconsegna (S-PR-015)".

8.2.17 Voltura con appuntamento (S-PR-011)

La prestazione consiste nella rilevazione della lettura di voltura e nella verifica dell'integrità e tenuta del gruppo di misura.

Effettuato l'intervento l'Impresa di distribuzione comunica all'Utente il valore del segnante rilevato e l'esito della verifica.

8.2.18 Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale

Questa prestazione viene erogata su specifica richiesta scritta dell'Utente contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna presso cui si richiede il servizio. All'Utente contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna, verrà fatturata l'attività.

8.2.19 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.

L'Impresa di distribuzione, laddove l'intervento sia possibile, può attivare l'alimentazione sostitutiva su un singolo Punto di Riconsegna su specifica richiesta dell'Utente contrattualmente abbinato al punto stesso.

L'accettazione della richiesta è subordinata a verifiche di fattibilità da parte dell'Impresa di distribuzione. Per l'effettuazione della prestazione, l'Impresa di distribuzione provvederà a:

- concordare con l'Utente i quantitativi di gas necessari, da immettere al Punto di Riconsegna mediante servizi sostitutivi di alimentazione;
- approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;
- presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;
- acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa del gas immesso al Punto di Riconsegna attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;
- fatturare all'Utente che ha richiesto la prestazione i costi della materia prima immessa al Punto di Riconsegna mediante servizi sostitutivi di alimentazione e i costi del servizio sostenuti.

Capitolo 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

Premessa

Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto

- Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione
- Modalità di determinazione dei dati funzionali all'allocazione.
- Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto

Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard

9.1 Premessa

Il capitolo descrive le procedure funzionali all'attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli Utenti del servizio di trasporto presenti presso i Punti di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione e la verifica, da parte dell'Impresa di distribuzione, del Massimo prelievo orario contrattuale.

9.2 Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto

9.2.1 Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione

L'Impresa di distribuzione ai fini della ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o più punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione:

- determina su base mensile o giornaliera, qualora disponibile, i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di distribuzione;
- comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione:
 - all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'Allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;
 - agli Utenti del servizio di distribuzione,

secondo quanto dettagliato di seguito.

Agli Utenti vengono altresì comunicati i volumi di gas di loro competenza eventualmente immessi tramite sistemi temporanei di alimentazione.

I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati.

Per la determinazione dei volumi mensili riconsegnati nel mese i-esimo presso ciascun Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione:

1. acquisisce e registra i valori di prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese i-esimo degli eventuali Punti di Riconsegna per i quali tali dati risultino disponibili;

2. acquisisce e registra per il mese i-esimo, per i Punti di Riconsegna con disponibilità di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese, il corrispondente dato di prelievo;
3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi corrispondenti al mese i-esimo; la stima può riguardare l'intero mese i-esimo (qualora non sia disponibile una lettura effettiva rilevata in uno dei giorni del mese i-esimo) oppure solo una parte di esso, cioè riguardare il periodo intercorrente tra la data di esecuzione di una lettura effettiva (qualora disponibile) e la fine del mese. Il prelievo mensile corrisponde alla somma del volume sotteso al profilo, sino alla data dell'eventuale lettura, e del volume stimato per la rimanente parte del mese.

Una volta determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun Punto di Riconsegna con le metodiche di cui sopra, per i dati di prelievo non disponibili su base giornaliera, l'Impresa di distribuzione determina il totale del gas immesso per Utentee per Punto di Consegna, suddividendolo secondo i profili di prelievo standard dicui all'art. 7, comma 1 dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

La stima dei prelievi potrà avvenire anche con dettaglio giornaliero.

In questo caso, per la determinazione dei volumi riconsegnati giornalmente, l'Impresa di distribuzione, per ciascun giorno di allocazione:

- a) per i punti di riconsegna di cui al precedente punto 1, utilizza i dati registrati;
- b) per i punti di riconsegna che dispongono di un dato di lettura in un giorno corrispondente o successivo a quello di allocazione, determina i volumi di gas in funzione del profilo di prelievo;
- c) per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi corrispondenti al giorno di allocazione.

Nell'effettuare le stime vengono utilizzati i Profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i.

Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (oppure, in caso di determinazione dei volumi giornalieri, punti a) b) c)), in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard applicando il coefficiente di conversione C, calcolato come indicato all'art. 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG) e trasmesso dall'Impresa di distribuzione agli Utenti secondo le modalità di cui alle deliberazioni n. 138/04 e s.m.i. e ARG/gas 69/09.

Qualora l'Impresa di distribuzione immetta il gas a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna, con misura o stima alla riconsegna, i relativi quantitativi sono rilevati dall'Impresa di distribuzione e registrati distintamente dai volumi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, (oppure, in caso di determinazione dei volumi giornalieri, distintamente dai punti a) b) c), al fine della loro trasmissione all'impresa di trasporto, in accordo all'articolo 19 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

9.2.2 Modalità di determinazione dei dati funzionali all'allocazione.

La quantità di gas di competenza di ciascun Utente per un determinato periodo ed un dato impianto di distribuzione è data dalla somma dei volumi di gas:

- determinati secondo il profilo di prelievo, per i punti di riconsegna per i quali il periodo oggetto di allocazione ricada tra due letture;
- determinati con stima, per i punti di riconsegna per i quali il periodo oggetto di allocazione non ricada tra due letture;
- di competenza dell' Impresa di distribuzione ed immessi dall'Utente (es. perdite a seguito di danneggiamenti da terzi).

Nel calcolo sono considerati i punti di riconsegna che nel periodo di allocazione risultano contrattualmente abbinati ad un Utente, con misuratore aperto e con un profilo di prelievo diverso da zero.

Per i punti di riconsegna per i quali il periodo oggetto di allocazione ricada tra due letture i volumi sono determinati:

- in base alle letture giornaliere, se disponibili;
- secondo profilo di prelievo, negli altri casi.

Per i punti di riconsegna per i quali si effettua la stima, i volumi di gas sono determinati con due diversi criteri a seconda che il periodo oggetto di allocazione sia "invernale" piuttosto che "estivo", come definiti di seguito.

Criterio estivo

Il criterio estivo viene applicato per i periodi oggetto di allocazione in cui non è ammesso l'esercizio degli impianti termici secondo quanto disposto dal DPR 412/93. Per i punti di riconsegna dei Comuni ricadenti nella fascia climatica F, si assume come periodo estivo il periodo intercorrente tra il 16 giugno e il 4 settembre.

La quantità di gas attribuito a ciascun Utente per i suoi punti di riconsegna per i quali viene effettuata la stima viene determinata secondo il seguente procedimento:

- A. si determina il consumo per usi indipendenti dalla temperatura del periodo oggetto di allocazione dei singoli punti di riconsegna di ciascun Utente;
- B. si determina il consumo di ciascun Utente come somma dei consumi determinati al punto A);
- C. si corregge (secondo quanto specificato successivamente) il consumo di ciascun Utente di cui al punto B), per tener conto delle quantità di gas immesse nell'impianto, applicando un opportuno coefficiente ("**Coefficiente di quadratura dei volumi stimati**");
- D. a ciascun Utente viene attribuito il volume di gas determinato al punto C).

Criterio invernale

Il criterio invernale viene applicato per i periodi oggetto di allocazione in cui è ammesso l'esercizio degli impianti termici secondo quanto disposto dal DPR 412/93. Per i punti di riconsegna dei Comuni ricadenti nella fascia climatica F, si assume come periodo invernale il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.

Ai fini della determinazione dell'andamento dei prelievi di gas di ciascun Punto di Riconsegna in funzione della temperatura giornaliera, l'Impresa di distribuzione acquisisce i valori dei gradi giorno rilevati in ciascun Comune in cui gestisce il servizio. Il quantitativo di gas di competenza dei punti di riconsegna oggetto di stima viene calcolato secondo il seguente procedimento:

- A. dai consumi rilevati (determinati con letture o, in assenza di queste, dal profilo abbinato al Punto di Riconsegna all'atto dell'accesso per attivazione), si determina, per ciascun Punto di Riconsegna il consumo di gas destinato adusi termici per grado giorno;
- B. si stima il consumo destinato ad usi termici di ciascun Punto di Riconsegna tenuto conto dei gradi giorno registrati nel periodo oggetto dell'allocazione;
- C. si determina la stima di consumi di gas destinati ad usi termici per ciascun Utente come somma dei consumi calcolati al punto B;
- D. si corregge (secondo quanto specificato successivamente) il consumo di ciascun Utente di cui al punto C per tener conto delle quantità di gas immesse nell'impianto, applicando un opportuno coefficiente ("**Coefficiente di quadratura dei volumi stimati**");
- E. si determina il consumo per usi indipendenti dalla temperatura del periodo oggetto di allocazione dei singoli punti di riconsegna di ciascun Utente;
- F. si determina il consumo per usi indipendenti dalla temperatura di ciascun Utente come somma dei consumi determinati al punto E;
- G. a ciascun Utente viene attribuito il volume di gas ottenuto dalla somma di quanto determinato al punto D e quanto determinato al punto F.

Coefficiente di quadratura dei volumi stimati

Calcolo volumi di gas immesso di competenza dei PDR stimati

Il quantitativo di gas immesso in rete e destinato ai punti di riconsegna di cui occorre stimare i volumi, è determinato come di seguito riportato.

Criterio estivo:

Si considera il quantitativo di gas ottenuto sottraendo al gas immesso in rete da metanodotto e con sistemi temporanei di alimentazione, i volumi di gas:

- di competenza dell' Impresa di distribuzione (es. perdite a seguito di danneggiamenti);
- relativi ai punti di riconsegna per cui si dispone di lettura.

Criterio invernale:

Si considera il quantitativo di gas ottenuto sottraendo al gas immesso in rete da metanodotto e con sistemi temporanei di alimentazione, i volumi di gas:

- di competenza dell' Impresa di distribuzione (es. perdite a seguito di danneggiamenti);
- relativi ai punti di riconsegna per cui si dispone di lettura;
- non dipendenti dalla temperatura e determinati come indicato al punto F) del "criterio invernale".

Calcolo del Coefficiente di quadratura dei volumi stimati

Ferme restando le responsabilità in capo all'impresa di Trasporto così come definite dalla Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., nel criterio estivo il coefficiente è dato dal rapporto tra i "volumi di gas immesso di competenza dei PDR stimati" e la somma dei consumi stimati di tutti gli Utenti operanti sull'impianto di cui al punto B) del criterio estivo.

Nel criterio invernale il coefficiente è dato dal rapporto tra i "volumi di gas immesso di competenza dei PDR stimati" e la somma dei volumi destinati ad uso termico stimati di tutti gli Utenti operanti sull'impianto e determinati come indicato al punto C del "criterio invernale".

9.2.3 Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto

L'Impresa di distribuzione trasmette mensilmente all'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 19 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione, per il mese appena concluso, i seguenti dati determinati come sopra indicato:

- il totale dei prelievi misurati giornalmente, relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile tale dato;
- il totale mensile (o giornaliero, qualora disponibile) dei prelievi relativi ai Punti di Riconsegna per i quali sia disponibile il dato di misura a fine mese;
- il totale mensile (o giornaliero, qualora disponibile) dei prelievi stimati, secondo quanto illustrato al paragrafo 9.2.1;
- i dati relativi agli eventuali volumi di gas immessi a proprio titolo.

L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati di cui sopra entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello al quale si riferiscono i dati (mese di competenza).

In fase di trasmissione dei dati disponibili solamente a livello mensile misurati o stimati, di ciascun Punto di Consegna e per ciascun Utente del servizio di distribuzione, l'Impresa di distribuzione ripartisce i volumi in base alle Categorie d'uso, come descritto nel paragrafo 9.2.1.

Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede, utilizzando tutti i dati nel frattempo pervenuti, alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri di seguito esposti, nel mese in cui quest'ultima rende definitivi i bilanci della Rete di trasporto.

Nel mese in cui l'Impresa di trasporto rende definitivi i bilanci della propria rete relativi ad un determinato mese precedente, l'Impresa di distribuzione procede, per quel mese, a rideterminare i dati funzionali all'allocazione.

La rideterminazione viene effettuata con le stesse modalità adottate per la prima elaborazione, utilizzando tutte le informazioni che nel frattempo si sono rese disponibili e che hanno effetto sul mese considerato.

L'Impresa di distribuzione comunica all'Impresa di trasporto ed agli Utenti, entro il termine previsto dall'Impresa di trasporto stessa, i valori rideterminati che sostituiscono, per il mese considerato, quelli comunicati a fronte della prima elaborazione.

L'Impresa di distribuzione considererà le eventuali richieste di chiarimento riguardanti i dati funzionali all'Allocazione trasmessi all'Impresa di trasporto, relativi ad un determinato mese, esclusivamente se inviate dagli Utenti e se pervenute entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui i bilanci di tale mese vengono resi definitivi dall'Impresa di trasporto.

Le richieste devono essere inviate all'Impresa di distribuzione secondo quanto specificato nella tabella "Modalità di inoltro delle richieste", come previsto nel paragrafo 4.1.1.

9.3 Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard

Fatto salvo quanto precisato nel presente Codice di Rete della distribuzione in tema di verifiche presso il Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione ha la facoltà di condurre verifiche del Massimo prelievo orario contrattuale per Punti di Riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard secondo quanto specificato nell'articolo 18 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

In caso la verifica dia esito positivo, l'Impresa di distribuzione provvederà a:

- fatturare all'Utente l'eventuale costo degli interventi tecnici eseguiti ed il costo della verifica stessa;
- individuare e comunicare gli interventi tecnici necessari per adeguare il massimo prelievo orario contrattuale, o ad evitare successivi superamenti. Gli interventi tecnici di specie, quotati a seguito di apposita richiesta dimodifica impianto, saranno realizzati a cura dell'Impresa di distribuzione ed a carico del Cliente finale.

SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE

**Capitolo 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI
REGOLAZIONE E MISURA**

Capitolo 11. MISURA DEL GAS

Capitolo 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA

Premessa

Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna

Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna

Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna

Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna

10.1 Premessa

Nel presente capitolo si descrivono le principali attività correlate alla realizzazione, gestione, modifica e dismissione degli:

- Impianti di regolazione e misura localizzati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione;
- Impianti di regolazione ed eventuale misura localizzati a valle dei Punti di Consegna degli Impianti di distribuzione.

10.2 Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna

Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione e misura, l'Impresa di distribuzione effettua tali attività nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto dei principi definiti nell'Accordo di interconnessione tra Imprese di distribuzione e Imprese di trasporto, predisposto ai sensi dell'articolo 11 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

10.3 Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i Punti di Consegna

L'Impresa di distribuzione è responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione e misura dalla stessa gestiti.

Tali interventi, effettuati in conformità alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti.

10.4 Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna

Qualora si renda necessario effettuare interventi finalizzati alla realizzazione, modifica o dismissione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna degli Impianti di distribuzione, gestiti dall'impresa

stessa, l'Impresa di distribuzione effettua tali attività nel rispetto della normativa vigente.

10.5 Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei Punti di Consegna

L'Impresa di distribuzione è responsabile di tutti gli interventi connessi con la gestione degli Impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna degli impianti di distribuzione dalla stessa gestiti.

Tali interventi, effettuati in conformità alla normativa vigente e tenuto conto anche delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature presenti, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti relativi al corretto funzionamento e alla sicurezza previsti per gli impianti.

Capitolo 11. MISURA DEL GAS

Premessa

Misura del gas al Punto di Consegna dell'impianto di distribuzione

Misura del gas al Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione

- Modalità di misura del gas riconsegnato
- Lettura con appuntamento contatore/correttore di volume (S-PR-012)
- Lettura contatore/correttore di volume (S-LT-05)
- Letture di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)
- Telelettura contatore/correttore di volume
- Criteri di controllo dei dati lettura
- Funzionalità dei Gruppi di misura.

11.1 Premessa

Il capitolo descrive la misura del gas consegnato e riconsegnato presso i Punti di Consegna fisici e di Riconsegna dell’Impianto di distribuzione, i ruoli e le responsabilità dell’Impresa di distribuzione e dell’Utente, le principali attività relative alla misura.

11.2 Misura del gas al Punto di Consegna dell’impianto di distribuzione

La gestione dell’attività di misura del gas al Punto di Consegna fisico dell’Impianto di distribuzione è di competenza dell’Impresa di distribuzione.

In particolare, l’Impresa di distribuzione è responsabile della:

- gestione e manutenzione del sistema di misura, nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto;
- accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.

L’attività di misura consiste, oltre che nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione.

La gestione dei sistemi di misura è suddivisa nelle seguenti operazioni:

a) Taratura e controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall’Impresa di distribuzione.

Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria.

Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell’Ispettore metrico della CCIAA di riferimento.

Tale attività viene svolta dall’Impresa di distribuzione nel rispetto delle frequenze previste dalla normativa vigente, di norma in concomitanza all’avvio della stagione invernale o nel primo periodo della stessa.

b) Generazione del dato di misura per Punto di Consegna fisico degli Impianti di distribuzione.

L’Impresa di distribuzione garantisce la generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i Punti di Consegna fisici dell’Impianto di distribuzione secondo modalità dipendenti dai sistemi di misura installati presso i Punti medesimi.

Gli Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono e le eventuali Imprese di distribuzione che gestiscono porzioni di un Impianto di distribuzione, possono richiedere all'Impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso il sistema di misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso.

L'Impresa di distribuzione, nella risposta alla richiesta, deve indicare i tempi di esecuzione dell'intervento ed una stima di massima dei relativi costi.

I costi della verifica sono addebitati al soggetto che l'ha richiesta, nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento del sistema di misura.

11.3 Misura del gas al Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione

Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione, l'Impresa di distribuzione è responsabile:

- della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- del corretto funzionamento.

Per tutti i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'Impresa di distribuzione è responsabile anche della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato.

E' fatto obbligo all'Utente di segnalare tempestivamente, secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.1, eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.

11.3.1 Modalità di misura del gas riconsegnato

Il quantitativo di gas riconsegnato sarà determinato attraverso:

- le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna;
- sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.

La determinazione delle quantità di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui è installato un Gruppo di misura integrato da Correttore di volumi avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso.

Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo.

Per tutti i Punti di Riconsegna in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard applicando il coefficiente di conversione C, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG) e trasmesso dall'Impresa di distribuzione agli Utenti secondo le modalità di cui alle deliberazioni n. 138/04 e s.m.i. e ARG/gas 69/09.

L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura del gas naturale riconsegnato ai Punti di riconsegna, in relazione alle frequenze previste dall'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).

L'Impresa di distribuzione mette a disposizione di ciascun Utente gli esiti dei tentativi di raccolta e i dati di misura eventualmente generati se il tentativo è andato a buon fine, effettuati in un mese con riferimento a ciascun Punto di riconsegna servito dai medesimi Utenti. Tali comunicazioni devono essere trasmesse in un uncodocumento di formato elettronico secondo le modalità di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARG/gas 69/09 ed entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta.

L'Utente è tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura.

In caso di tentativo di rilevazione della misura non andato a buon fine, l'Impresa di distribuzione è tenuta ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea, il cui contenuto è descritto dall'articolo 14, comma 5, della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).

L'Impresa di distribuzione è tenuta a registrare e motivare all'Utente le cause che abbiano impedito alla medesima impresa la rilevazione del dato di misura presso il Misuratore/Gruppo di misura.

L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura ottenuti tramite procedura di autolettura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi ed i formati definiti dalla medesima Impresa di distribuzione e resi disponibili da quest'ultima mediante il sito Internet fino all'adozione di un unico standard nazionale.

L'Impresa di distribuzione utilizza tutti i dati di lettura che pervengono entro i termini e che abbiano superato i controlli di validità.

Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti dell'impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonché sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.

L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di trasmissione dei dati di misura da parte dei medesimi Utenti, l'elenco dei Punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo.

11.3.2 Lettura con appuntamento contatore/correttore di volume (S-PR-012)

L'Utente potrà richiedere l'esecuzione di singole letture fissando un appuntamento con il cliente finale in base alla disponibilità dell'impresa di distribuzione della data e fascia oraria per l'esecuzione dell'attività.

11.3.3 Lettura contatore/correttore di volume (S-LT-005)

L'Utente potrà richiedere l'esecuzione di singole letture. Tale servizio non prevede l'esigenza di fissare un appuntamento con il cliente finale.

11.3.4 Lettura di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)

11.3.5 Telelettura contatore/correttore di volume

La prestazione consiste nella raccolta completamente automatizzata dei dati di telelettura e nella distribuzione su piattaforma INTERNET 24 ore su 24 dei dati acquisiti e si articola nei seguenti servizi di base:

- installazione di apparati elettronici sui contatori, muniti di emettitore di impulsi o di correttore di volume, presso i Clienti finali;
- presentazione dei dati su pagine WEB;
- aggiornamento dei dati con frequenza giornaliera;
- disponibilità via WEB dei consumi.

Contestualmente alla richiesta del servizio, l'Utente comunicherà all'Impresa di distribuzione l'elenco dei punti di riconsegna per i quali viene richiesta la telelettura. Nel caso in cui i punti di riconsegna siano privi dei dispositivi di telelettura o i contatori siano privi di emettitori di impulsi, l'Impresa di distribuzione provvederà a comunicare all'Utente il piano operativo di installazione.

Sarà compito dell'Utente prendere gli opportuni contatti con il Cliente finale per consentire, ove richiesto, l'installazione dei dispositivi di telelettura da parte del personale incaricato dall' Impresa di distribuzione.

Sarà cura dell' Impresa di distribuzione:

- acquistare, installare e mantenere efficienti le apparecchiature istallate sui contatori gas presso i Clienti;
- mettere a disposizione dell'Utente attraverso la piattaforma INTERNET, tramite opportuni livelli di password, le informazioni raccolte in campo.

11.3.6 Criteri di controllo dei dati lettura

I controlli che l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di lettura possono essere di due tipologie: controlli formali e controlli di merito. I primi sono dedicati a verificare la completezza e congruità dei dati mentre i secondi sono volti a verificarne l'coerenza. Il dato di lettura che non supera questi controlli si considera non pervenuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: letture riferite ad un'incoerente corrispondenza tra Punto di Riconsegna e Utente, oppure tra Punto di Riconsegna e Contatore installato, dati di lettura con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre del segnante del Contatore/Correttore di volumi, dati di lettura incompatibili con la serie storica di letture effettive).

11.3.7 Funzionalità dei Gruppi di misura.

L'Utente, direttamente o in rappresentanza del Cliente finale, può richiedere, in accordo a quanto indicato nel Capitolo 8, all'Impresa di distribuzione una verifica della funzionalità del Gruppo di misura gestito della stessa, condotta ai sensi della Normativa Tecnica vigente.

Qualora la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa può essere effettuata, su istanza del richiedente, in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla Normativa metrologica vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione

dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione.

La valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo.

Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento.

Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas non misurato o comunque di manomettere i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione, darà diritto all'Impresa di distribuzione di sospendere la fornitura anche mediante la chiusura del Punto di Riconsegna interessato, fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione.

La sospensione della fornitura è comunicata contestualmente dall'Impresa di distribuzione all'Utente ed al Cliente finale interessati, fermo restando il diritto da parte dell'Impresa di distribuzione di risolvere il rapporto contrattuale inerente il Punto di Riconsegna, in accordo a quanto specificato nel Capitolo 13 e di addebitare le eventuali somme non percepite in relazione all'alterazione della misura, e il diritto al risarcimento del danno.

SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE

Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Capitolo 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

Capitolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Premessa

Tipologie di fattura

Il contenuto dei documenti di fatturazione

- Fatture relative al servizio di distribuzione
- Altre tipologie di fattura

Termini di emissione e pagamento delle fatture

- Termini di emissione delle fatture
- Tempistica di emissione delle fatture
- Modalità di trasmissione delle fatture
- Pagamento delle fatture
- Termine di pagamento
- Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

12.1 Premessa

Il capitolo descrive le tipologie di fatture emesse dall'Impresa di distribuzione, il contenuto dei documenti di fatturazione, i termini di emissione e le modalità di pagamento da parte degli Utenti del servizio di distribuzione.

12.2 Tipologie di fattura

In via generale, le fatture emesse dall'Impresa di distribuzione, ai sensi del presente documento, possono essere suddivise tra fatture relative al servizio di distribuzione e fatture che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le fatture relative al servizio di Distribuzione vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al periodo di competenza.

L'Impresa di distribuzione, per ogni periodo di competenza e per ciascun Utente, può emettere fatture che riguardano uno o più impianti di distribuzione.

L'Impresa di distribuzione determina, in accordo con le modalità contenute nel Capitolo 11 e nel Capitolo 8, ai fini della fatturazione, l'entità dei volumi riconsegnati in base alle:

- letture dei contatori, se riferite alla data di fine periodo di competenza
- letture dei contatori eseguite nel periodo di competenza, più una stima di volumi basata sui profili di prelievo per il periodo intercorrente fra la data di lettura e la data di fine periodo
- stime di volumi eseguite utilizzando i profili di prelievo dei punti di riconsegna, riferite a tutto il periodo di competenza, in assenza di dati di misura nel medesimo periodo

L'Impresa di distribuzione provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di distribuzione, altre tipologie di fattura quali:

- a) fatture associate a correzione di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito e debito;
- b) fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- c) fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture relative ad acconti e conguagli, servizio di lettura, prestazioni opzionali);
- d) fatture relative alle prestazioni tecniche richieste per lavori;
- e) fatture relative alle prestazioni tecniche richieste presso i Punti di Riconsegna;
- f) fatture a credito relative agli indennizzi definiti nelle delibere 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i..

Gli importi relativi alle fatture di cui sopra possono essere aggregati in uno o più documenti di fatturazione (ivi compreso quello relativo al servizio di distribuzione) purché con separata evidenza.

12.3 Il contenuto dei documenti di fatturazione

12.3.1 Fatture relative al servizio di distribuzione

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in metri cubi;
- il valore assunto dal coefficiente di correzione C nel Punto di riconsegna, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG);
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in standard metri cubi;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.);
- il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura).

Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo Punto di Riconsegna sarà considerato "salvo conguaglio" fino alla determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, del quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva.

I conguagli sono riferiti a periodi di competenza. Se nel periodo da conguagliare, un Punto di Riconsegna è stato rifornito da più Utenti, il conguaglio verrà effettuato ad ogni Utente relativamente al periodo di rispettiva competenza.

Al ricevimento della prima lettura utilizzabile dopo l'inizio dell'anno termico, l'Impresa di distribuzione effettua la ripartizione dei consumi fra due anni termici con il criterio del pro quota die.

L'Impresa di distribuzione specifica e rende pubbliche, anche attraverso il proprio sito Internet, le modalità con cui effettua la ripartizione dei consumi fra due anni termici.

L'applicazione degli scaglioni tariffari di competenza degli Utenti del servizio di distribuzione verrà eseguita dall'Impresa di distribuzione tenuto conto dell'azzeramento dei prelievi di competenza dello stesso Utente all'inizio di ciascun anno solare.

L'Impresa di distribuzione esegue nel corso dell'anno solare l'azzeramento del progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna anche in caso di attivazioni, riattivazioni e subentri del Cliente finale presso il medesimo Punto di Riconsegna (sostituzione del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna).

L'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento del progressivo dei consumi di un Punto di Riconsegna in caso di cambio, per subentro mortis causa, del nominativo del Cliente finale associato al Punto di Riconsegna stesso; tale circostanza dovrà essere comunicata dall'Utente all'Impresa di distribuzione, congiuntamente al nuovo nominativo del Cliente finale.

In caso di accesso per sostituzione della fornitura in corso di anno solare, l'Impresa di distribuzione non procede all'azzeramento dello scaglione di consumi associato al Punto di Riconsegna interessato; i criteri relativi agli scaglioni di consumo mediante i quali l'Impresa di distribuzione procede alla fatturazione all'Utente subentrante saranno i medesimi utilizzati precedentemente alla sostituzione della fornitura.

In relazione alle richieste degli Utenti interessati, l'Impresa di distribuzione trasmette agli Utenti stessi, unitamente ai documenti di fatturazione, il dettaglio contenente le informazioni relative al singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione.

L'Impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui all'articolo 4 comma 1 della Deliberazione n. 170/04 e s.m.i., rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri dell'articolo 22 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

L'impresa di distribuzione determina la quota fissa, per Punto di Riconsegna, avvalendosi del valore annuale di quota fissa approvato dall'A.E.E.G. ed attribuendo un valore giornaliero costante per i giorni relativi al periodo di fatturazione.

12.3.2 Altre tipologie di fattura

Nel caso di fatture di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del paragrafo 12.2, ogni documento associato alla fatturazione contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- l'importo espresso in euro;

- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
 - il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
 - i termini di pagamento;
 - le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.);
 - il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione, che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura (ad esclusione delle fatture di tipo b);
 - il Codice e/o la tipologia della prestazione fatturata,
- ed in relazione alla tipologia di fattura di cui alle sopradette lettere d), e) e f), potrà non essere indicato:
- il periodo di riferimento, qualora le prestazioni siano fatturate singolarmente e non in modo cumulato;
 - il Codice identificativo del Punto di Riconsegna, qualora la prestazione non interessi un Punto di Riconsegna già esistente.

12.4 Termini di emissione e pagamento delle fatture

12.4.1 Termini di emissione delle fatture

La data di emissione indicata sulla fattura è la data di riferimento per la determinazione dei termini di pagamento.

12.4.2 Tempistica di emissione delle fatture

Le fatture sono emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile.

Le fatture di cui alla lettera d) del paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche richieste nel periodo di competenza.

Le fatture di cui alla lettera e) del paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche eseguite nel periodo di competenza.

12.4.3 Modalità di trasmissione delle fatture

Le fatture saranno spedite per posta ed anticipate a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico.

Gli eventuali allegati della fattura o il loro contenuto, qualora richiesti dall'Utente, saranno anticipati dall'Impresa di distribuzione a mezzo fax o posta elettronica o mediante supporto informatico.

12.4.4 Pagamento delle fatture

È fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.

Nel caso in cui l'Utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi può richiederne la rettifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, trasmettendo all'Impresa di distribuzione, a mezzo fax, posta elettronica o supporto informatico, le informazioni necessarie.

Qualora le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati, l'Impresa di distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato nei riguardi della significatività degli importi fatturati, provvederà alla dovuta rettifica degli stessi:

- nella successiva fatturazione, qualora gli importi stessi non siano significativi;
- producendo una nota di debito o di credito in relazione alla fattura contenente le anomalie, qualora gli importi siano significativi.

Qualora l'Utente fornisca all'Impresa di distribuzione le informazioni necessarie alla produzione della rettifica dopo 10 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte dell'Utente, dei documenti di fatturazione, ma entro l'emissione dei successivi documenti di fatturazione, potrà, in via transitoria, concordare con l'Impresa di distribuzione un pagamento parziale dell'importo dovuto, che sarà saldato entro i termini di scadenza originari, per non incorrere nella fattispecie di ritardato pagamento.

Successivamente l'Impresa di distribuzione perfezionerà la posizione dell'Utente, con le opzioni sopra esposte, aggiornando il profilo creditizio dell'Utente.

Qualora l'Utente segnali eventuali anomalie oltre i termini di pagamento della fattura, l'Impresa di distribuzione provvede ad emettere una nota di debito o di credito, tenendo conto degli eventuali interessi per ritardato pagamento, come definiti al successivo paragrafo 12.4.6, e con riferimento agli importi rettificati.

In tutti i casi in cui l'Utente segnali anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, queste dovranno essere specificate e documentate, ed inviate all'Impresa di distribuzione tramite posta elettronica certificata. La medesima Impresa di distribuzione, anche qualora non ritenga sussistenti dette anomalie, è tenuta a fornire chiarimenti in forma scritta all'Utente entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

12.4.5 Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

Nel caso in cui il termine di pagamento della fattura ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, lo stesso termine ricade nel primo giorno lavorativo seguente.

12.4.6 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 12.4.5, corrispondere interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali (come pubblicato dal Sole 24-Ore), considerando per il mese di competenza il tasso del primo giornolavorativo del mese stesso.

Nel caso di ricorrenza della fattispecie sopra menzionata, si conviene che l'importo maturato a titolo di indennità di mora venga recuperato in una delle normali emissioni di fatture o mediante emissione di fattura da parte dell'Impresa di distribuzione (fuori campo I.V.A. ex dPR n. 633/72 e successive modifiche) che l'Utente dovrà saldare entro i termini riportati nella fattura stessa.

Nel caso di morosità dell'Utente, l'Impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria secondo le modalità di cui al paragrafo 7.2 del Capitolo 7 e nel caso di perdurante inadempimento può risolvere il rapporto contrattuale come previsto al paragrafo 13.2 del Capitolo 13.

Capitolo 13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Limitazioni di responsabilità

Risoluzione anticipata del contratto

- Clausola risolutiva espressa
- Diffida ad adempiere
- Risoluzione per inadempimento dell'Utente

Forza maggiore

- Definizione
- Effetti
- Notificazione della causa di Forza Maggiore

13.1 Limitazioni di responsabilità

Salvo quanto disposto per i casi di Forza Maggiore di cui al paragrafo 13.3 e salvo il caso di interruzioni dovute a lavori di estensione, potenziamento e manutenzione degli Impianti di distribuzione eseguiti in conformità alle disposizioni normative in vigore, qualora l'omessa o ritardata esecuzione parziale o totale, da parte dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal presente Codice e, comunque, secondo le condizioni qui previste non renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o più Punti di Riconsegna per i quali è stato consentito l'accesso, l'Utente:

- a) è sollevato dall'obbligo di pagamento della corrispondente tariffa per l'intero periodo durante il quale il prelievo non è possibile;
- b) ha diritto, previa esibizione di idonea documentazione, al rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno nei limiti di cui al successivo capoverso.

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso alla mancata, parziale o ritardata esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale, comprese le eventuali perdite di gas, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, ad eccezione dell'ipotesi di mancata custodia e conservazione da parte dell'Utente e/o del Cliente finale degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, loro manomissione, furto e/o occultamento.

13.2 Risoluzione anticipata del contratto

13.2.1 Clausola risolutiva espressa

Il rapporto contrattuale si risolve di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di almeno uno dei requisiti da parte dell'Utente per l'accesso al servizio di distribuzione di cui al Capitolo 5 o mancata comunicazione della variazione dei dati e dei requisiti caratterizzanti i Punti di Riconsegna, nei termini e secondo le modalità previste;
- b) accertata alterazione e/o manomissione compiuta dall'Utente e/o dal Cliente finale del Gruppo di misura del gas ovvero di sottrazione di gas non misurato;
- c) mancato pagamento da parte dell'Utente di tre fatture, anche non consecutive, per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata ai sensi del Capitolo 7;

- d) mancata presentazione o adeguamento da parte dell'Utente della garanzia nei termini previsti al Capitolo 7;
- e) assoggettamento dell'Utente a qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale o amministrativa;
- f) rifiuto dell'Utente di consentire all'Impresa di distribuzione di effettuare gli interventi tecnici previsti dal Capitolo 9 nel caso di reiterato superamento dei valori relativi al Massimo prelievo orario contrattuale.

La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata dalla Parte interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

13.2.2 Diffida ad adempiere

Salvo quanto previsto al paragrafo 13.2.1, il rapporto contrattuale può essere risolto da una Parte per inadempimento dell'altra, previa diffida scritta ad adempiere entro i30 (trenta) giorni successivi dal suo ricevimento.

La diffida ad adempiere è effettuata per iscritto e comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

13.2.3 Risoluzione per inadempimento dell'Utente

Qualora il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell'Utente, l'Impresa di distribuzione richiede l'attivazione della fornitura di ultima istanza, secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sino all'esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'Impresa di distribuzione e l'Utente restano vicendevolmente obbligati alle previsioni dell'articolo 26 bis della deliberazione 138/04 e s.m.i. necessarie per assicurare la continuità della fornitura ai Clienti finali associati ai Punti di Riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.

13.3 Forza maggiore

13.3.1 Definizione

Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sugli Impianti di distribuzione gestiti dall'Impresa di distribuzione, non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel presente Codice di Rete fintantoché la causa di Forza Maggiore perdura, e che non sia stato

possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e ragionevole.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente l'Impresa di distribuzione o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte dell'Impresa di distribuzione, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso o negligente o omissivo da parte dell'Impresa di distribuzione;
- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso o negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sull'Impianto di distribuzione, che l'Impresa di distribuzione non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

13.3.2 Effetti

La Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni derivanti dal presente Codice di Rete, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa invocata e per il periodo in cui questa dura.

Contestualmente l'altra Parte risulta sollevata dall'adempimento delle obbligazioni connesse agli impegni della Parte interessata sospesi per eventi di Forza maggiore.

La Parte Interessata che invoca la Forza Maggiore è comunque tenuta ad adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

13.3.3 Notificazione della causa di Forza Maggiore

La Parte Interessata che intende invocare la Forza Maggiore, è tenuta a notificarne tempestivamente all'altra parte la relativa causa.

A tal fine, la Parte Interessata deve fornire una chiara indicazione sulla natura dell'evento che ha determinato la situazione di Forza Maggiore, del relativo sviluppo e durata, indicando altresì una stima del tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio.

Capitolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Competenze dell'Autorità

Disposizioni transitorie

- Esame preventivo
- Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
- Perizia contrattuale
- Applicazione

ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

14.1 Competenze dell'Autorità

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di distribuzione, l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

14.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 14.1 che precede, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

14.2.1 Esame preventivo

Le Parti si impegnano a risolvere in sede amichevole ed in via preventiva le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Codice di Rete, entro un termine di sessanta giorni dall'insorgere della divergenza e fatti salvi i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza. A tal fine le Parti si consulteranno per raggiungere una soluzione giusta ed equa che soddisfi entrambe le Parti stesse.

14.2.2 Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza di un Collegio Arbitrale secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile e secondo le modalità previste nello schema di compromesso arbitrale allegato, che le Parti dichiarano di accettare;
- b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro competente per il territorio nel quale ha sede legale l'Impresa di distribuzione.

14.2.3 Perizia contrattuale

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti potranno accordarsi per sottoporre la questione stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra l'Impresa di distribuzione e l'Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potrà richiedere la nomina di un esperto al Presidente del Comitato Italiano Gas. L'esperto così nominato stabilirà le eventuali norme procedurali per la risoluzione della questione tecnica garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti.

L'esperto renderà la propria decisione per iscritto entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico.

Per tutte le comunicazioni tra le Parti viene utilizzata la lingua italiana.

La decisione di tale esperto si intenderà vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla, salvo il caso di conflitto di interesse, dolo o errore manifesto dell'esperto o decisione contra legem.

In tal caso le Parti potranno procedere come previsto al precedente punto 14.2.2.

14.2.4 Applicazione

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di distribuzione sottoscritti con l'Impresa di distribuzione anche precedentemente a tale data.

14.3 ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

I sottoscritti:

A.

e

B.

tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:

CONVENGONO

di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.

Il Collegio arbitrale è così composto:

arbitro nominato dalla parte A: <.....>;

arbitro nominato dalla parte B: <.....>;

presidente del collegio concordemente designato dalle parti.

In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale l'Impresa di distribuzione <.....>.

2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice di procedura civile.

2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni: <.....>.

2.3 La lingua del procedimento arbitrale è quella italiana.

2.4 L'arbitrato ha sede presso <.....>.

2.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di un consulente tecnico nominato d'ufficio con apposita ordinanza arbitrale.

2.6 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.

2.7 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 2.6 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale.

La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle Parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio, indirizzo che verrà appositamente precisato.

Luogo e data:

La parte A:

La parte B:

SEZIONE 6. QUALITA' DEL SERVIZIO

Capitolo 15. QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA DEL GAS

Capitolo 18. QUALITA' DEL GAS

Capitolo 15. QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Qualità commerciale del servizio

15.1 Qualità commerciale del servizio

L'Impresa di distribuzione ha definito ed implementato un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione (deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG)) con particolare riguardo al raggiungimento dei livelli specifici e generali di qualità.

L'Impresa di distribuzione ha predisposto strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla qualità commerciale rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

Attualmente l'Impresa di distribuzione dispone della certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Salute e Sicurezza sul Lavoro, secondo le norme:

- UNI EN ISO 9001 / 2000 - Sistemi di gestione per la qualità – requisiti
- UNI EN ISO 14001 / 2004 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso
- OHSAS 18001 / 1999 - Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Il sistema qualità fa inoltre riferimento alle seguenti norme :

- UNI EN ISO 9000/2000 - Sistemi di gestione per la Qualità - Fondamenti e Terminologia.
- UNI EN ISO 9004/2000 - Sistemi di gestione per la Qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.
- UNI EN ISO 10013/96 - Sistemi di gestione per la Qualità - Linee guida per l'elaborazione dei manuali della qualità
- UNI EN ISO 19011/2003 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

L'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito Internet le informazioni relative ai livelli specifici di qualità delle prestazioni definiti dall'Autorità, le fasce di puntualità per gli appuntamenti col Cliente finale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei suddetti livelli.

Capitolo 16. SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Sicurezza e continuità del servizio

16.1 Sicurezza e continuità del servizio

L'Impresa di distribuzione ha definito ed implementato un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG)).

Servizio di pronto intervento

L'impresa di distribuzione è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata al servizio di pronto intervento che garantisce, gratuitamente, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, la ricezione delle segnalazioni per fuga di gas, irregolarità o interruzione della fornitura (provenienti da terzi e/o da sistemi di telecontrollo degli impianti).

Il servizio è accessibile sia da telefono fisso che mobile mediante numeri telefonici dedicati, con linea fissa, che l'Impresa di distribuzione rende noti mediante pubblicazione sugli elenchi telefonici pubblici nonché sul proprio sito Internet. L'Impresa assicura la comunicazione tempestiva in forma scritta dei numeri telefonici di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione all'Utente che svolge l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali.

Al fine di garantire la pubblica incolumità, l'Impresa di distribuzione sospende o nega la fornitura di gas fino a quando il Cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas.

Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi in capo ad ogni Impresa di distribuzione previsti dalle citate deliberazioni, gli aspetti operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema composto dagli Impianti di distribuzione interconnessi o dalle porzioni di Impianto sono regolamentati dalle Imprese di distribuzione stesse, ai sensi della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i., negli accordi funzionali alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.

Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione ciascuna Impresa assicura il servizio di Pronto intervento nel territorio in cui svolge il servizio.

Nel caso di insorgenza di emergenze l'Impresa di distribuzione applica le disposizioni delle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

L'Impresa di distribuzione si impegna inoltre a:

- mantenere disponibile, presso i magazzini logistici, una scorta minima di materiale da utilizzare in caso di emergenza;
- fornire al personale tecnico che fa parte, o può essere chiamato a far parte della Struttura Gestione Emergenza, adeguata formazione operativa

necessaria per lo svolgimento corretto delle mansioni assegnate all'interno della struttura ed opportune istruzioni scritte.

Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di distribuzione o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti nell'Emergenza ed anche ai Clienti finali interessati ricadenti in tipologie rilevanti ai fini della continuità del servizio secondo la definizione di cui all'articolo 1 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i. ed in base a quanto comunicato dall'Utente per ciascuno di tali Clienti finali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

Capitolo 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

**Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza
a gas**

17.1 Accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas

L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di accertamento della sicurezza degli Impianti di utenza a gas (Deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni).

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza a gas rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni.

Sul sito Internet della Impresa di distribuzione sono pubblicate le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza gas.

Capitolo 18. QUALITÀ DEL GAS

Qualità del gas

18.1 Qualità del gas

I principali parametri di qualità del gas sono:

- a) il Potere calorifico superiore, determinato sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dei provvedimenti dell'Autorità;
- b) quelli di controllo della qualità del gas a garanzia del Sistema di trasporto, nonché della intercambiabilità del gas e della sua trasportabilità;
- c) il grado di odorizzazione;
- d) la pressione di riconsegna.

I parametri di qualità del gas utilizzato dal Cliente finale di cui alle precedenti lettere a) e b) sono garantiti, nei confronti dell'Impresa di distribuzione, dell'Utente e del Cliente finale, dal rispetto di tali parametri di qualità del gas immesso ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione, così come previsto dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità e dai Codici di Rete delle Imprese di trasporto.

L'Impresa di distribuzione garantisce che nell'Impianto di distribuzione il gas non subisca processi di trasformazione chimica. Pertanto il rispetto dei parametri di qualità del gas di cui alle precedenti lettere a) e b) ai Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione è assicurato dalle Imprese di trasporto in coerenza con quanto previsto da queste ultime nei propri codici di rete e con quanto indicato dai provvedimenti dell'Autorità (Deliberazione n. 185/05).

L'Impresa di distribuzione assicura il grado di odorizzazione e l'eventuale condizionamento del gas attraverso il pieno rispetto di quanto indicato al precedente Capitolo 16.

L'Utente, tramite specifici accordi contrattuali con i propri Fornitori e/o con l'impresa di trasporto, assicura la consegna del gas nei Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione nel rispetto delle specifiche di pressione definite dall'Impresa di distribuzione secondo quanto indicato nel Capitolo 2.

L'Impresa di distribuzione attua gli interventi necessari a garantire il rispetto delle condizioni di pressione del gas riconsegnato ai Clienti finali pattuita con l'Utente, se diversa da quella corrispondente alla Bassa pressione, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti nel caso di riconsegna a Clienti finali.

Per assicurare le condizioni di riconsegna sopra definite, è necessario che ai punti di consegna dell'impianto vengano parimenti assicurate idonee condizioni di consegna ed in particolare che il valore di pressione non sia inferiore al valore minimo di consegna che l'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito Internet secondo quanto indicato al paragrafo 2.2.

Nel caso di consegne con comprovati valori di pressione inferiore a quelli indicati, l'Impresa di distribuzione non è responsabile della mancata riconsegna del gas.

SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Capitolo 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Capitolo 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

**Interventi per la promozione dell'efficienza
energetica**

19.1 Interventi per la promozione dell'efficienza energetica

L'Impresa di distribuzione ha definito ed implementato un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto della legislazione e delle disposizioni dell'Autorità in materia di promozione del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

I decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: DM 20 luglio 2004) individuano obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da perseguire nel quadro degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto e delineano i criteri generali in base ai quali l'Impresa di distribuzione debba perseguirli.

L'Impresa di distribuzione rispetta gli obiettivi in termini di risparmi di energia primaria fissati annualmente dall'Autorità.

L'obiettivo annuale, da conseguire secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004, viene soddisfatto dall'Impresa di distribuzione, individuando le tipologie di intervento con riferimento agli allegati ai decreti ministeriali e realizzando gli interventi stessi conformemente alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità (Deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni).

In generale, l'Impresa di distribuzione può promuovere risparmi di energia di qualsiasi tipo (gas, elettricità, altro) presso Clienti finali di qualsiasi tipologia ed indipendentemente dal fatto che essi siano o meno connessi a reti gas da essa esercite. I risparmi conseguiti saranno certificati.

In alternativa alla realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico per il conseguimento degli obiettivi, l'impresa di distribuzione può anche acquistare Titoli di Efficienza Energetica (TEE, anche detti certificati bianchi) attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria da parte di altri soggetti (quali ad esempio altre Imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, Società controllate dalle Imprese di distribuzione, Società operanti nel settore dei servizi energetici). L'acquisto di titoli di efficienza energetica può avvenire attraverso contrattazione bilaterale o nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico conformemente a regole di funzionamento stabilite d'intesa con l'Autorità.

Azioni da svolgere in accordo con le Società di vendita

Le Società di vendita sono i soggetti meglio posizionati per organizzare l'offerta di tecnologie e servizi che migliorino l'efficienza energetica negli usi finali.

La normativa sulla promozione dell'efficienza energetica consente loro di qualificarsi come Esco ed, in tale veste, strutturare ed attuare direttamente progetti da presentare all'Autorità per ottenerne titoli di efficienza energetica da rivendere ad Imprese di distribuzione soggette all'obbligo.

In tale evenienza, l'Impresa di distribuzione si dichiara disponibile all'acquisto dei TEE ottenuti dalle Società di vendita qualificate come Esco, a condizioni da definirsi.

Inoltre, considerando che la normativa consente all'Impresa di distribuzione di avvalersi, per la realizzazione di progetti, di "Soggetti collaboratori" (Del 103/03 art. 1), l'Impresa di distribuzione potrà intraprendere e presentare all'Autorità progetti in collaborazione con Società di Vendita che utilizzino le reti da essa esercite, concordando in modo opportuno i termini dell'accordo.

L'Impresa di distribuzione acconsente a che le Società di vendita con cui siano vigenti detti accordi rimangano comunque libere di stipulare accordi simili con terzi e/o di presentare autonomamente progetti all'Autorità, riconoscendo in questo secondo caso un diritto di prelazione a beneficio dell'Impresa di distribuzione per l'acquisto dei TEE ottenuti.

Informazione al Cliente finale

L' Impresa di distribuzione potrà rivolgersi ai Clienti finali, con diverse modalità e canali diretti o indiretti di comunicazione, allo scopo di:

- fornire informazioni tecnico-economiche utili a valutare i diversi tipi d'intervento;
- illustrare le iniziative e le promozioni in atto e/o previste;
- segnalare gli operatori che di volta in volta potranno in essere tali iniziative e promozioni e le relative condizioni economiche.

SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

Capitolo 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

Aggiornamento del Codice di rete

20.1 Aggiornamento del Codice di Rete

Il presente Codice di Rete è aggiornato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Deliberazione n. 138/04 e s.m.i..